

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2825

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

DEGAN, MARZOTTO CAOTORTA, AIARDI, ALLOCCA, BERNARDI GUIDO, BIANCHI, BONFERRONI, BISAGNO, BRICCOLA, CASATI, CERIONI, CHIRICO, CONTU, DELL'ANDRO, FALCONIO, FEDERICO, FORNASARI, GAROCCHIO, LAFORGIA, MANFREDI MANFREDO, MENSORIO, MICHELI, NAPOLI, PENNACCHINI, PEZZATI, PISICCHIO, PRANDINI, ROSSI, RUSSO GIUSEPPE, SANESE, SCOZIA, STEGAGNINI, TANTALO, TASSONE, TESINI ARISTIDE, VECCHIARELLI, VIETTI, VISCARDI, ZAMBON, ZANFORLIN, ZARRO, ZOLLA, ZUECH, ZURLO

Presentata il 15 settembre 1981

Norme per l'assunzione e la gestione dei servizi pubblici degli enti locali

ONOREVOLI COLLEGHI! — 1. — Da circa un quarto di secolo si sussegue la presentazione in Parlamento di proposte di legge tendenti a modificare l'ordinamento delle imprese pubbliche degli enti locali regolato, come è noto, dal testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578 — che ricalca, con alcune modifiche, l'originaria legge Giolitti 29 marzo 1903, n. 103 — e dal regolamento approvato con regio decreto 10 marzo 1904, n. 108, tuttora in vigore nelle parti compatibili con la successiva disciplina.

Di tutte le numerose proposte finora presentate l'ultimo è stato il disegno di legge n. 110 dei senatori Treu ed altri,

presentato al Senato il 6 agosto 1976 e poi decaduto con la fine della VII legislatura e non più ripresentato benché avesse quasi completamente superato l'esame e la approvazione in sede di Commissione.

2. — La presente proposta di legge si discosta comunque notevolmente da quasi tutte le precedenti, compresa quella del senatore Treu, anche se singole posizioni sono state riprese da quest'ultima e da altre proposte come si dirà in seguito.

La differenza sostanziale rispetto sia al vigente testo unico 15 ottobre 1925, numero 2578, sia al disegno di legge Treu e

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

precedenti sta in una nuova configurazione che, con un vero e proprio salto di qualità, si vorrebbe far compiere all'impresa pubblica locale.

3. — Questa infatti, lo si constata da anni quasi quotidianamente, non è, come banalmente si dice, « né carne, né pesce »: non è cioè né un servizio comunale, ma nemmeno un'azienda autonoma. Essa infatti può compiere tutti i negozi giuridici necessari « all'assolvimento dei suoi compiti » e « stare in giudizio per le azioni che ne conseguono » ma non ha personalità giuridica propria; ha autonomia organizzativa e amministrativa, ma i suoi atti, secondo la loro rilevanza, sono trasmessi alla giunta o soggetti al controllo del consiglio comunale e del comitato regionale; ha bilancio e contabilità separati da quelli del comune e dispone di un capitale di dotazione ma non può contrarre mutui direttamente per le sue esigenze di ammodernamento o sviluppo degli impianti.

Essa deve operare in campo economico, ma non è un ente pubblico economico; deve comportarsi come un'impresa industriale e commerciale ma ogni sua decisione può essere inceppata o annullata da un potere esterno ad essa; la sua gestione, come quella di ogni impresa, è a costi e ricavi mutevoli nel tempo ma viene spesso controllata sulla base delle previsioni di entrata e di spesa come si trattasse di un ente di erogazione.

4. — Che l'attuale ordinamento sia insufficiente a regolare un sano sviluppo economico e industriale di tali aziende è dimostrato dal fatto che spesso si nota nelle amministrazioni locali la tendenza a costituire — per la gestione di importanti servizi pubblici quali trasporti interurbani, centrali del latte, servizi annonari, servizi aeroportuali, ecc. — società per azioni, anziché aziende municipalizzate, con pacchetto totalmente o quasi di proprietà del comune o con altri enti pubblici.

Tale tendenza, ovviamente dovuta all'implicito riconoscimento dell'insufficienza della legge sulla municipalizzazione, deve essere prevenuta mediante idonee disposi-

zioni di legge, apparendo opportuno evitare che sia sottratto ai consigli comunali il controllo del pubblico denaro tramite l'artificio delle società per azioni.

5. — Va al riguardo osservato che in rapporto all'attuale regolamentazione si riscontrano due opposte tendenze.

Da un lato gli amministratori dei comuni ritengono di avere poteri insufficienti di comando e di controllo verso le aziende, tant'è che proprio sul documento più importante dell'azienda, il bilancio preventivo, il consiglio comunale ha solamente il potere di formulare delle osservazioni.

Dall'altro lato gli amministratori delle imprese pubbliche locali lamentano la pesantezza dei controlli cui sono soggetti gli atti delle commissioni amministratrici, per il che l'azienda è paralizzata nella snellezza della gestione industriale.

Inoltre, la immedesimazione delle aziende nell'ente locale e la conseguente mancanza di personalità giuridica impedisce loro, come si è detto, di accedere direttamente al credito non potendo, nonostante l'autonomia patrimoniale di cui godono, fornire agli istituti creditizi le necessarie garanzie senza l'intervento dell'ente titolare dell'azienda.

Entrambe le critiche sono fondate e perciò il problema richiede una soluzione che accolga e contemperi l'istanza di autonomia dell'azienda con la prerogativa di indirizzo della politica aziendale da parte del consiglio comunale.

6. — Nel porre questo problema non ci si può esimere dall'affrontare la questione della personalità giuridica.

Molti sono contrari a concedere all'azienda municipalizzata la personalità giuridica nel timore che in questo modo essa possa estraniarsi completamente dall'amministrazione comunale; altri non la ritengono necessaria.

Per contro è evidente che il mantenere l'azienda in completa soggezione mediante l'approvazione di ogni suo atto, la costringe ad un funzionamento estremamente len-

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

to e pregiudizievole all'efficacia e all'economicità dell'esercizio.

Riteniamo che il problema si possa risolvere mediante il riconoscimento alle aziende della personalità giuridica purché le amministrazioni comunali — questo è il punto fondamentale — abbiano i poteri che gli azionisti delle società per azioni hanno nell'ambito delle società stesse.

In tal modo mentre si rafforzano i poteri dell'amministrazione comunale, nello stesso tempo si consente all'azienda di poter agire con una maggiore speditezza, riconoscendo al consiglio di amministrazione i poteri che di norma hanno i consigli nelle società per azioni.

7. — Questa soluzione, già affacciata — per la verità un po' confusamente — per la prima volta nel 1958 con la proposta di legge n. 288 degli onorevoli Curti, La Pira ed altri, può essere ritenuta perciò soddisfacente sia per le amministrazioni comunali sia per le amministrazioni delle loro aziende.

Infatti il consiglio comunale, configurato come assemblea di azionisti, acquista poteri più vasti e più diretti di quelli oggi in atto, mentre il consiglio di amministrazione — rispetto all'attuale commissione amministratrice — avrebbe tutta l'autonomia necessaria ad un organo collegiale che deve gestire un'impresa a carattere industriale o commerciale.

8. — La personalità giuridica comporta pure, seguendo lo schema delle società per azioni, l'introduzione del collegio dei revisori dei conti il quale può controllare — secondo le disposizioni del codice civile — tutto l'andamento aziendale e costituire, quindi, il punto di riferimento per l'amministrazione comunale.

Introdotta il collegio dei revisori dei conti, con gli ampi poteri di cui si è detto, non è più necessario sottoporre le deliberazioni del consiglio di amministrazione al comitato regionale di controllo, per un controllo che, oltretutto, non si concilierebbe — dato il suo carattere amministrativo — con lo schema delle società per azioni.

Neppure il consiglio comunale deve intervenire per approvare o meno le deliberazioni del consiglio di amministrazione dell'azienda che però deve, ovviamente, agire nei limiti delle deliberazioni assembleari e sotto il ricordato controllo del collegio dei revisori dei conti.

Di fronte ad eventuali eccessi del consiglio di amministrazione, l'assemblea potrà intervenire sciogliendo il consiglio stesso e promuovendo contro i suoi membri l'azione di responsabilità per i danni causati all'azienda.

9. — Con tale assetto gli amministratori dell'azienda potranno perciò usufruire della necessaria maggiore autonomia controbilanciata dall'ampliamento dei poteri dell'assemblea.

Data questa configurazione giuridica dell'azienda comunale appare logico e conseguente attribuire la rappresentanza legale dell'azienda stessa al responsabile politico di essa e cioè al presidente anziché al responsabile tecnico, il direttore, il quale però deve conservare tutte le prerogative proprie di chi è chiamato a dirigere operativamente l'impresa.

10. — Mediante poi l'acquisizione della personalità giuridica, l'azienda può procedere direttamente, senza cioè alcun intervento da parte dell'ente locale, al reperimento dei mezzi finanziari necessari per le sue esigenze di sviluppo.

L'azienda può, quindi, contrarre mutui, costituire ipoteche e rilasciare, a garanzia dei mutui contratti, delegazione di pagamenti delle sue entrate ordinarie.

11. — In sede di disposizioni finali e transitorie la proposta di legge tende ad ottenere un riordinamento di tutte le situazioni anomale in atto e cioè:

la trasformazione in aziende comunali delle società per azioni in cui i comuni sono azionisti unici;

il riscatto e la trasformazione in aziende comunali delle società per azioni esercitanti servizi pubblici che possono essere assunti con diritto di privativa da

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

parte degli enti locali, qualora l'ente locale sia proprietario di almeno un quinto delle azioni;

il riscatto e la trasformazione in aziende comunali delle società per azioni esercitanti servizi pubblici qualora gli enti locali siano proprietari di più della metà delle azioni.

12. — Conclusivamente con la presente proposta:

si elimina finalmente ogni elemento di ambiguità nella configurazione dell'impresa pubblica locale;

si contempera in un sistema equilibrato ed ormai collaudato — quello della società per azioni — il massimo di potere dell'azionista-ente locale con il massimo di autonomia dell'azienda responsabilizzando gli amministratori;

si pone l'azienda comunale al livello di una qualunque impresa pubblica o privata produttrice di beni e di servizi operante nel mercato.

NOTE AGLI ARTICOLI

ART. 1. — *Servizi che si possono assumere.* — Il primo comma tende a chiarire che la proposta di legge deve considerarsi una legge-quadro sull'assunzione e sulla gestione dei servizi pubblici degli enti locali sì da assicurare, sia pure nel rispetto dei principi informativi della legge di riforma, l'autonomia degli enti locali.

Il secondo comma, a somiglianza di quanto previsto dall'articolo 1 del testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578, contiene una indicazione in ordine ai singoli pubblici servizi assumibili da parte degli enti locali territoriali. Ciò è da porsi in relazione al fatto che la nozione di pubblico servizio è ancora tra le più nebulose ed incerte della legislazione e della dottrina amministrativistica.

L'elenco qui proposto è di 21 voci contro le 19 voci del citato e tuttora vigente testo unico; la differenza non sta soltanto nella indicazione di servizi finora non con-

siderati — aeroporti ed eliporti, parcheggi ed autorimesse, distribuzione di gas e di calore, semafori, latte, manutenzione strade e parchi, ecc., biblioteche, musei, locali per lo sport e lo spettacolo — e tuttavia di fatto frequentemente gestiti dagli enti locali, ma anche nella eliminazione di voci non più attuali: telefoni, molini e forni, ghiaccio, essiccatori di granoturco, semenzai e vivai.

Per quanto riguarda i servizi pubblici del gas e dell'energia elettrica appare opportuno il richiamo fatto ai numeri 5) e 6) alle leggi istitutive rispettivamente dell'ENI e dell'ENEL onde evitare ogni possibile confusione tra le prerogative riconosciute con questa proposta di legge agli enti locali e quelle attribuite ai ricordati enti di Stato in merito alla gestione dei servizi pubblici di rispettiva competenza.

ART. 2. — *Diritto di privativa.* — Secondo l'articolo 1 del testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578, potevano essere gestiti con diritto di privativa i trasporti funebri (n. 8), la costruzione e l'esercizio di stabilimenti per la macellazione (n. 10), la costruzione ed esercizio di mercati pubblici (n. 11) e le pubbliche affissioni (n. 17).

Il presente articolo conferma il diritto di privativa — con le relative eccezioni stabilite per i trasporti funebri e le affissioni — già previsto per i precedenti servizi nel vigente testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578, e, inoltre, lo estende ai seguenti altri, elencati secondo l'ordine in cui appaiono all'articolo 1:

- 1) captazione, trasporto e distribuzione d'acqua;
- 2) trasporto di persone;
- 5) produzione e distribuzione gas;
- 7) produzione e distribuzione del calore;
- 8) fognature e impianti di depurazione;
- 9) illuminazione pubblica e impianti semaforici;
- 11) raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi;

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

12) spazzamento e rimozione dei rifiuti dei suoli pubblici;

16) manutenzione di strade, parchi, giardini, edifici e impianti pubblici.

Come si vede, trattasi di servizi che già oggi sono gestiti in regime di privativa o in forza di altre leggi o perché rispondenti a compiti istituzionali dell'ente locale oppure ancora perché i relativi impianti e condotte debbono svilupparsi prevalentemente nel suolo pubblico.

Il secondo comma, nel rispetto dell'articolo 42 e richiamandosi all'articolo 118 della Costituzione, prevede l'espropriazione, salvo indennizzo, degli impianti e materiali considerati utili agli effetti dell'esercizio delle eventuali imprese già esercenti il servizio.

Il terzo comma dell'articolo in esame, oltreché rinviare ai criteri fissati dall'articolo 7 in ordine alla determinazione dell'indennità, si è preoccupato di fissare il principio che la deliberazione di assunzione del servizio con diritto di privativa equivale a dichiarazione di pubblica utilità onde consentire la successiva espropriazione, salvo indennizzo, degli impianti e materiali più sopra considerati.

ART. 3. — *Forme di gestione.* — Nel testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578, è prevista la gestione dei pubblici servizi degli enti locali mediante la costituzione di azienda speciale (articolo 2) ovvero in economia (articolo 15, secondo comma) o, infine, in regime di concessione a terzi (articolo 26).

Nella proposta di legge qui illustrata sono stati mantenuti i tre diversi modi di gestione del pubblico servizio. Non deve, invero, trarre in inganno il fatto che nel presente articolo manchi la forma di gestione mediante concessione a terzi in quanto la stessa è prevista in altra parte della proposta di legge (articolo 11).

Con il presente articolo si è, piuttosto, voluto subito mettere in chiara evidenza la possibilità di gestire i pubblici servizi mediante azienda consortile. Tale forma di gestione associata costituisce, infatti, lo strumento che si ritiene più idoneo a soddisfare le esigenze in tema di gestione

di pubblici servizi degli enti locali la cui dimensione territoriale travalichi i confini municipali.

Anche l'ultimo comma del presente articolo è diretto a disciplinare la così detta attività extraterritoriale delle aziende comunali nonché di quelle consortili e degli stessi comuni che gestiscono servizi in economia.

Nel quadro della regolamentazione dell'attività extraterritoriale delle aziende e dei comuni qui proposta trova, finalmente, collocazione e legittimazione l'istituto della così detta gestione per conto che, in questi ultimi anni, ha assunto nella pratica un vasto ambito di applicazione.

ART. 4. — *Deliberazione per l'assunzione di pubblici servizi.* — Il procedimento per l'assunzione dei pubblici servizi risulta attualmente disciplinato dal capo II del testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578 (articoli 10-15).

L'articolo della proposta di legge qui considerato introduce un procedimento di assunzione che risulta al tempo stesso più snello e più preciso di quello attualmente prescritto dalla vigente normativa.

ART. 5. — *Esame degli organi regionali di controllo.* — La deliberazione di assunzione del servizio deve essere sottoposta al controllo da parte del Comitato regionale di controllo o delle speciali sezioni decentralizzate del medesimo.

In ordine alle modalità di controllo la norma in esame rinvia, e non poteva essere altrimenti, a quanto previsto dagli articoli 59 e 60 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

ART. 6. — *Riscatto di pubblici servizi già affidati in concessione.* — La materia oggetto del presente articolo è attualmente disciplinata dall'articolo 24 del testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578, rispetto al quale la norma qui in esame contiene alcune differenze sostanziali.

Il termine di un anno per il preavviso è lo stesso previsto dal predetto testo unico. Notevolmente diminuiti sono, invece, i tempi alla scadenza dei quali può essere esercitato il diritto di riscatto.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Sia nel presente articolo, sia nell'articolo 24 del citato testo unico si prevede che per l'esercizio del diritto di riscatto deve essere trascorso almeno un terzo del tempo stabilito per la durata della concessione; senonché mentre attualmente il servizio può essere riscattato quando sono trascorsi 20 anni dall'effettivo esercizio in concessione, con la norma che si propone è sufficiente ne siano trascorsi solo nove. Anche il limite minimo è ridotto da 10 a 5 anni.

ART. 7. — *Misura dell'indennità di riscatto.* — Quest'articolo ricalca sostanzialmente il quarto comma dell'articolo 24 del testo unico vigente, con la sola differenza che il numero massimo di anni per i quali si deve moltiplicare l'annualità del mancato profitto conseguente al riscatto è ridotto da 20 a 5.

ART. 8. — *Procedimento per la determinazione dell'indennità di riscatto.* — Come il vigente articolo 24 del testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578, anche qui si prevede che l'ammontare dell'indennità possa essere determinato in accordo tra le parti.

In caso di disaccordo, il testo unico vigente prevede la costituzione di un collegio arbitrale contro le cui decisioni ognuna delle parti può ricorrere ad altro collegio di arbitri nominato dal primo presidente della corte d'appello.

Il testo che qui si propone sostituisce detti arbitrati con quello previsto già dall'articolo 1473 del codice civile e, privilegiando proceduralmente l'interesse pubblico rappresentato dall'ente locale, stabilisce che l'indennità di riscatto — sempre in caso di disaccordo — sia determinata dall'ente stesso, però « in base ad apposita perizia redatta dal proprio ufficio tecnico o da tecnici designati » da esso.

Resta salvo naturalmente il diritto del concessionario di fare opposizione innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria.

Tuttavia l'ente locale, depositata l'indennità da esso stabilita, può nel frattempo « entrare immediatamente in possesso dell'impianto e dei materiali inerenti al ser-

vizio » e ciò allo scopo di evitare che il protrarsi del procedimento di opposizione pregiudichi lo svolgimento del servizio e la migliore manutenzione degli impianti.

ART. 9. — *Obblighi verso il personale e verso terzi.* — Il primo comma è praticamente identico al nono comma dell'articolo 24 del vigente testo unico. Con il secondo comma, risolvendosi alcuni dubbi interpretativi, si dà sostanziale applicazione all'articolo 2112, primo comma, del codice civile. Si precisa, tuttavia, che il trattamento economico, normativo e previdenziale che l'azienda riconoscerà al personale già alle dipendenze del concessionario, non potrà essere superiore a quello goduto prima del preavviso di riscatto. Ciò all'evidente scopo di evitare che, attraverso improvvisi aumenti retributivi fatti dal concessionario, l'azienda si veda gravata di oneri non previsti al momento del preavviso. Naturalmente tale limite non può valere per quelle variazioni che dovessero derivare da disposizioni di legge o di contratto collettivo nazionale di lavoro, dato il carattere di generalità che dette disposizioni rivestono.

Il terzo comma riproduce quanto previsto nell'ultima parte del nono comma dell'articolo 24 del vigente testo unico.

Il quarto comma è, invece, nuovo rispetto alle norme vigenti. Con tale norma si tende, invero, ad eliminare ogni dubbio sul fatto che il concessionario deve trasferire all'ente locale il fondo di accantonamento dell'indennità di anzianità del personale trattandosi di un debito relativo a retribuzioni differite.

Con l'ultimo comma si fanno salve eventuali clausole difformi da quelle precedentemente esaminate e relative a concessioni già assentite, limitatamente però alla corresponsione dell'indennità di riscatto.

ART. 10. — *Deliberazione per il riscatto.* — È sostanzialmente identico all'articolo 25, primo comma, del vigente testo unico.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ART. 11. — *Clausole cautelative in caso di concessioni a privati.* — È sostanzialmente identico all'articolo 26 del vigente testo unico.

ART. 12. — *Mutui per l'assunzione dei pubblici servizi.* — L'articolo in esame si discosta notevolmente dalla disciplina attualmente prevista dall'articolo 27 del testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578, perché consente ai comuni che intendono costituire un'azienda comunale per la gestione di un pubblico servizio di contrarre mutui, senza le limitazioni previste dagli articoli 300 e 333 della legge comunale e provinciale, rilasciando, a garanzia dell'ammortamento dei mutui stessi, delegazioni di pagamento sulle entrate effettive delle costituenti aziende. Inoltre, mentre in base al citato articolo 27 del testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578, il solo soggetto legittimato alla concessione di mutui per l'assunzione dei pubblici servizi è la Cassa depositi e prestiti, l'articolo in esame individua gli istituti di credito, nonché gli istituti di diritto pubblico finanziari ed assicurativi autorizzati a concedere mutui e ad accettare, in garanzia, la delegazione di cui si è detto. La disposizione in esame, pertanto, consente, rispetto alla normativa vigente, un ben più ampio ricorso al mutuo come strumento di finanziamento.

ART. 13. — *Revoca del servizio.* — La deliberazione di revoca del servizio, così come quella di assunzione (vedi articolo 4), deve essere adottata dal consiglio dell'ente locale con l'intervento dei due terzi dei consiglieri assegnati al comune.

Per l'approvazione della deliberazione in questione, così come per quella di assunzione del servizio è, invece, sufficiente, nel silenzio della legge, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti alla votazione.

ART. 14. — *Natura, compiti e organi dell'azienda.* — L'articolo in esame ribadisce il carattere imprenditoriale delle aziende istituite dai comuni. Sintomatico al ri-

guardo appare il richiamo contenuto nel primo comma ai principi di efficienza e di economicità di gestione cui debbono ispirarsi le aziende stesse.

Con il secondo comma si precisa che l'azienda comunale è una impresa pubblica dotata di personalità giuridica. Sulla esigenza di attribuire all'azienda speciale la personalità giuridica ci si è già soffermati in sede di relazione generale alla quale, pertanto, si rinvia.

Al fine poi di chiarire un punto rimasto particolarmente oscuro sia nel testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578, sia nel regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 10 marzo 1904, n. 108, opportunamente viene fissato il principio che le aziende comunali hanno un proprio patrimonio distinto da quello dell'ente locale di appartenenza, anche se quest'ultimo è tenuto a fornire all'azienda, sia originariamente sia con stanziamenti successivi, il capitale di dotazione necessario per la costituzione e per il funzionamento dell'azienda stessa. Del resto già in base alla normativa vigente è prevista l'assegnazione da parte dell'ente locale di appartenenza di un capitale all'azienda speciale (articolo 84 del regio decreto 10 marzo 1904, n. 108).

L'ultimo comma dell'articolo in esame dispone che gli organi delle aziende comunali siano quattro: a) l'assemblea; b) il consiglio di amministrazione; c) il presidente del consiglio di amministrazione; d) il collegio dei revisori dei conti.

Di grande significato è la previsione dell'assemblea che, come si vedrà, è composta dai membri del consiglio comunale. Particolarmente rilevante appare anche la posizione attribuita al presidente del consiglio di amministrazione e al collegio dei revisori. Al primo infatti — come si vedrà tra breve — viene attribuita la legale rappresentanza dell'azienda speciale, che viceversa in base alla normativa vigente spetta al direttore (articolo 4, ultimo comma, del testo unico n. 2578 del 1925), mentre la costituzione del secondo trova la sua giustificazione soprattutto nel carattere imprenditoriale dell'azienda speciale. Detto collegio, al pari del collegio sin-

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

dacale previsto per le società per azioni (articolo 2397 e seguenti del codice civile), è chiamato a svolgere compiti di vigilanza interna sulla gestione aziendale e sui suoi risultati.

ART. 15. — *Attribuzione del consiglio comunale.* — La norma in esame si preoccupa innanzitutto di evidenziare gli stretti nessi che devono intercorrere tra l'ente locale e l'azienda comunale.

Dal primo comma risulta assai chiaro che la determinazione dell'indirizzo cui l'azienda dovrà attenersi nello svolgimento delle proprie attribuzioni rimane strettamente di pertinenza dell'ente locale. Ciò sta a significare che tra l'azienda e il comune di appartenenza intercorre un rapporto di strumentalità in quanto compito specifico della prima è quello di dare attuazione alle direttive (e cioè alle scelte di politica aziendale) riservate al secondo. In tale quadro si inseriscono le specifiche attribuzioni conferite dal secondo comma dell'articolo in esame al consiglio dell'ente locale.

ART. 16. — *Statuto dell'azienda.* — Come è noto, l'articolo 3 del testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578, prevede che ciascuna azienda sia retta da un regolamento speciale di cui predetermina i contenuti. Sulla stessa linea si muove l'articolo in esame nello stabilire che ciascuna azienda deve essere retta da uno statuto che ha la funzione di determinare, ovviamente entro i principi informativi della legge, la disciplina interna dell'azienda stessa.

ART. 17. — *Composizione dell'assemblea - Deliberazioni.* — Con l'articolo in esame si precisa che l'assemblea è composta oltre che dai consiglieri comunali, anche dai membri del consiglio di amministrazione e dal direttore; solo ai primi è, però, attribuito il diritto di voto.

Il terzo comma detta norme in materia di votazioni ribadendo un principio di carattere generale e cioè che le deliberazioni concernenti nomine di persone o valutazioni personali di persone fisiche devono essere prese a scrutinio segreto.

ART. 18. — *Poteri dell'assemblea.* — L'assemblea è l'organo deliberativo dell'azienda. L'elencazione, contenuta nella norma in esame, dei poteri attribuiti a tale organo aziendale conferma il grande rilievo che la presente proposta di legge vuole assegnare ai consiglieri dell'ente locale (o, nel caso di aziende consortili, degli enti locali) cui appartiene l'azienda che, con l'elezione a tale carica, divengono anche, in rappresentanza dei cittadini che li hanno eletti, azionisti dell'azienda stessa.

ART. 19. — *Convocazione dell'assemblea.* — Che la convocazione dell'assemblea competa al sindaco appare del tutto naturale posto che al medesimo è attribuito il compito di presiederla (vedi articolo 22).

Con il secondo comma vengono fissate le date entro le quali l'assemblea deve provvedere all'approvazione del bilancio e della relazione previsionale annuale e del conto consuntivo.

Il terzo comma è, sostanzialmente, simile all'articolo 2367 del codice civile ed ha lo scopo di tutelare i diritti della minoranza.

ART. 20. — *Costituzione dell'assemblea e validità delle deliberazioni.* — La norma in esame è, sostanzialmente, simile a quella prevista nell'articolo 2368 del codice civile.

ART. 21. — *Seconda convocazione.* — Questo articolo è, sostanzialmente, simile all'articolo 2369 del codice civile.

ART. 22. — *Presidenza dell'assemblea - Verbale delle deliberazioni.* — Essendo l'assemblea composta dai consiglieri comunali, la presidenza della medesima non poteva essere attribuita che al sindaco in quanto capo dell'amministrazione comunale.

ART. 23. — *Assemblea nel comune ove sono costituite più aziende.* — La norma in esame stabilisce che in quei comuni dove sono costituite più aziende comunali

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

le assemblee possano essere tenute tutte nello stesso giorno.

Ciò all'evidente scopo di evitare che l'assemblea, che anche in presenza di più aziende è composta sempre dagli stessi membri, debba essere ripetutamente convocata.

ART. 24. — *Nomina, composizione, requisiti.* — L'articolo in esame disciplina la struttura del consiglio di amministrazione dell'azienda comunale.

Innovando rispetto a quanto previsto dal quinto comma dell'articolo 5 del vigente testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578, viene stabilito che la nomina deve avvenire entro novanta giorni dalla elezione del sindaco. Per evitare che l'assemblea non provveda nel suddetto termine e che, quindi, il regime di *prorogatio* del precedente consiglio si prolunghi eccessivamente, il secondo comma prevede l'automatica decadenza del consiglio di amministrazione in carica le cui funzioni verranno, temporaneamente, assunte dal sindaco.

Per la validità della seduta dell'assemblea è necessario l'intervento di almeno la metà più uno dei membri aventi diritto al voto deliberativo. Ogni membro dell'assemblea dispone, tuttavia, di un numero di voti non superiore ai due terzi dei componenti del consiglio da eleggere. Con il che si è voluto assicurare la rappresentanza delle minoranze in seno al consiglio stesso.

Il numero dei membri del consiglio di amministrazione dev'essere — così d'altronde come previsto nel secondo comma dell'articolo 5 del citato testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578 — dispari; il numero massimo è, però, portato da 7 a 11.

Rimane viceversa invariato il criterio circa la nomina del presidente e dei membri del consiglio di amministrazione nel senso che la nomina del presidente è fatta con votazione separata prima di quella degli altri membri (articolo 5, terzo comma, del testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578).

Opportunamente poi il settimo comma disciplina la corrispondenza della durata in carica del consiglio di amministrazione

con quella dell'organo dell'ente locale cui appartiene l'azienda comunale.

In ordine ai requisiti, per essere eletti membri del consiglio di amministrazione l'ottavo comma stabilisce che devono essere gli stessi per essere eletti consiglieri comunali, alle cui norme si fa, quindi, implicito rinvio. È, inoltre, previsto — adottando in parte la formulazione contenuta nel punto 3 dello « statuto dell'impresa pubblica locale » proposto dalla CISPEL — che i membri del consiglio di amministrazione devono essere scelti con criteri di competenza ed esperienza politico-amministrativa di cui va data ragione all'assemblea.

Gli ultimi tre commi prevedono la corresponsione di una indennità di carica ai membri del consiglio di amministrazione e regolano la sostituzione dei membri stessi che siano cessati dalla carica durante il quinquennio.

ART. 25. — *Cause di ineleggibilità.* — L'articolo 5 alinea del testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578, prevede che non più di due quinti dei commissari possano appartenere nel tempo stesso al consiglio comunale; la norma proposta esclude, invece, espressamente tale possibilità. E ciò anche al fine di evitare possibili questioni di ineleggibilità a consigliere comunale dei membri del collegio deliberante dell'azienda.

Le altre cause di ineleggibilità previste dall'articolo in esame sono state desunte dall'articolo 2382 del codice civile (quelle previste dal secondo comma) e dall'articolo 7 del regolamento del 1904 (quelle previste dal terzo comma).

ART. 26. — *Incompatibilità.* — La norma in esame è, sostanzialmente, analoga a quella prevista dall'articolo 8 del regolamento del 1904.

ART. 27. — *Perdita della qualità di consigliere.* — La normativa contenuta nell'articolo in questione, che disciplina la perdita della qualità di membro del consiglio di amministrazione dell'azienda, è nella sostanza simile a quella prevista dagli articoli 15 e 29 del regolamento del 1904.

ART. 28. - *Compiti.* — L'articolo contiene l'elencazione delle competenze spettanti al consiglio di amministrazione.

Da tale elenco si trae un'ulteriore conferma del carattere imprenditoriale che si intende riconoscere all'azienda comunale.

Con l'attribuzione dei compiti in questione il consiglio d'amministrazione assume la natura di organo a cui è commessa la gestione dell'azienda.

ART. 29. - *Sedute.* — Con la norma in esame si stabilisce che le sedute del consiglio di amministrazione sono ordinarie e straordinarie.

Gli ultimi due commi riproducono, con le necessarie modifiche, quanto stabilito dall'articolo 20 del regolamento del 1904.

ART. 30. - *Validità delle sedute, verbali.* — I primi due commi sono, sostanzialmente, identici a quanto previsto dall'articolo 21 del regolamento del 1904.

Il terzo comma è, invece, tratto dall'articolo 22 del suddetto regolamento con la significativa innovazione che, in caso di parità, prevale il voto del presidente.

L'ultimo comma è, nella sostanza, simile all'articolo 25 del regolamento del 1904.

ART. 31. — *Compiti del presidente.* — Questo articolo si differenzia in modo assai notevole dalla vigente disciplina normativa. Mentre infatti quest'ultima attribuisce — come sappiamo — la rappresentanza legale dell'azienda speciale e la capacità di stare in giudizio al direttore (articolo 4, quarto comma, del testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578), la norma qui considerata conferisce detti poteri al presidente dell'azienda, che conseguentemente assume il carattere di organo esterno all'azienda stessa.

Si richiama l'attenzione sulla competenza attribuita al presidente circa l'adozione di provvedimenti di urgenza, salvo ratifica da parte del consiglio di amministrazione nella prima riunione.

ART. 32. - *Sostituzione del presidente assente o impedito.* — L'articolo in que-

stione prevede la possibilità per il presidente di delegare un consigliere a sostituirlo in caso di assenza o impedimento. È da escludere che, mediante la norma in esame, il presidente possa stabilmente delegare ad un consigliere attribuzioni che appartengono alla propria esclusiva competenza. La disciplina prevista in questo articolo si limita, infatti, ai veri e propri casi di sostituzione.

ART. 33. - *Composizione e requisiti.* — Si è già avuto in precedenza modo di evidenziare che la istituzione del collegio dei revisori costituisce una importante innovazione introdotta dalla proposta di legge alla vigente normativa.

La norma in esame — che trova il suo immediato precedente nell'articolo 2397 del codice civile (nel testo modificato dalla legge 16 dicembre 1977, n. 904) — fissa il numero dei membri di detto collegio e stabilisce che l'assemblea, cui compete la relativa nomina, deve scegliere almeno un revisore effettivo ed uno supplente tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti; ciò, però, limitatamente alle aziende il cui capitale, così come definito al terzo comma dell'articolo 14, superi il valore di un miliardo di lire. Nelle aziende il cui capitale sia inferiore al miliardo di lire è apparso, invero, sufficiente stabilire, in analogia con quanto dispone il terzo comma del citato articolo 2397 del codice civile, che almeno un revisore effettivo ed uno supplente devono essere scelti negli albi professionali dei dottori commercialisti e dei ragionieri.

ART. 34. - *Presidenza.* — L'articolo in questione riproduce, senza alcuna sostanziale variazione, quanto dispone, per il collegio sindacale delle società per azioni, l'articolo 2398 del codice civile.

ART. 35. - *Cause d'ineleggibilità e di decadenza.* — L'articolo, richiamandosi in parte a quanto stabilito dall'articolo 2399 del codice civile e in parte a quanto stabilito dall'articolo 7 del regolamento del 1904, fissa le cause d'ineleggibilità e di decadenza alla carica di revisore dei conti.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Anche tale norma mira ad assicurare la massima competenza e imparzialità dei membri del collegio dei revisori.

ART. 36. — *Nomina e cessazione dall'ufficio.* — Anche il collegio dei revisori, come il consiglio d'amministrazione, resta in carica per un quinquennio. La durata in carica del collegio non è, per altro, strettamente ancorata alla durata in carica dell'assemblea e del consiglio comunale nel senso che l'eventuale rinnovo di tali organi durante il quinquennio non comporterà la decadenza del collegio dei revisori. I membri di tale collegio potranno, infatti, essere revocati durante la pendenza del loro incarico solo per giusta causa.

ART. 37. — *Sostituzione.* — La norma in esame è sostanzialmente identica a quella prevista nell'articolo 2401 del codice civile.

ART. 38. — *Retribuzione.* — L'articolo riproduce quanto stabilito dall'articolo 2402 del codice civile.

ART. 39. — *Doveri.* — La norma in esame si sofferma a individuare le mansioni attribuite al collegio dei revisori.

In questa sede preme ribadire che l'attività dell'organo qui considerato concerne soprattutto il riscontro della regolarità amministrativa e contabile e in generale della gestione finanziaria dell'azienda speciale. Risulta pertanto evidente che il collegio dei revisori ha la natura di organo di controllo interno dell'ordinamento aziendale.

ART. 40. — *Riunioni e deliberazioni.* — La norma in esame riproduce quanto stabilito dall'articolo 2404 del codice civile.

ART. 41. — *Intervento alle adunanze del consiglio di amministrazione e alle assemblee.* — La norma in questione riproduce quanto l'articolo 2405 del codice civile prevede per il collegio sindacale delle società per azioni.

ART. 42. — *Perdita della qualità di revisore.* — La norma in esame si limita a

stabilire le modalità per la dichiarazione di decadenza da membro del collegio dei revisori.

ART. 43. — *Responsabilità.* — La norma in esame è ripresa dall'articolo 2047 del codice civile.

ART. 44. — *Denuncia al collegio dei revisori dei conti.* — La norma in esame è ripresa dall'articolo 2408 del codice civile.

ART. 45. — *Nomina del direttore.* — La norma in questione nel riprodurre, nella sostanza, quanto previsto dall'articolo 4 del vigente testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578, innova però profondamente laddove elimina la durata triennale della nomina del direttore il cui rapporto di lavoro diventa così a tempo indeterminato.

ART. 46. — *Compiti del direttore.* — Nella proposta di legge risulta ridimensionata la figura del direttore a vantaggio del presidente dell'azienda. Detto ridimensionamento trova la propria giustificazione nel carattere prettamente tecnico delle attribuzioni conferite ad esso direttore e nel carattere *lato sensu* politico delle attribuzioni che viceversa si sono volute riservare al capo dell'organo di governo della azienda comunale.

Nella sostanza però si tratta di un ridimensionamento limitato a trasferire dal direttore al presidente la rappresentanza legale dell'azienda.

Per il resto la figura del direttore presenta una importanza rilevante nell'ambito della struttura organizzativa dell'azienda. Infatti, le competenze riconosciutegli sono numerose ed importanti: in particolare, compete al direttore sovrintendere all'andamento tecnico-amministrativo dell'azienda e dirigere l'intero personale della azienda.

La circostanza infine che il direttore sia legittimato a stipulare i contratti di utenza può far ritenere che, sia pure a tali limitati fini, esso acquisisca la qualifica di organo esterno dell'azienda speciale.

ART. 47. — *Rapporto di lavoro del personale.* — Il primo comma individua opportunamente le fonti normative del rapporto di lavoro: 1) nei contratti collettivi nazionali; 2) nei contratti integrativi aziendali; 3) nelle leggi vigenti (anche speciali come, ad esempio, per gli autoferrotrantvieri).

Il secondo comma pone una limitazione molto importante alla contrattazione integrativa aziendale stabilendo che la stessa può vertere soltanto su materie ad essa demandate dai contratti collettivi nazionali. Si tratta di una limitazione, per altro già prevista in recenti provvedimenti legislativi (articolo 5-ter del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito in legge 8 gennaio 1979, n. 3), che corrisponde ad una esigenza di perequazione retributiva largamente sentita anche nel mondo sindacale.

Anche la norma prevista nel successivo terzo comma deriva da un'analoga previsione contenuta nell'articolo 5, ventunesimo comma, del già citato decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702.

Innovativa è, viceversa, la norma del quarto comma che demanda ad un regolamento approvato dall'assemblea le procedure e le modalità per lo svolgimento dei concorsi per le assunzioni e per le promozioni del personale.

Con l'ultimo comma si stabilisce, risolvendo così una volta per tutte i dubbi interpretativi esistenti in materia, che le controversie di lavoro dei dipendenti delle aziende comunali sono di competenza della magistratura ordinaria.

ART. 48. — *Libri aziendali obbligatori.* — Dato il carattere imprenditoriale attribuito all'azienda comunale è apparso opportuno stabilire che la stessa deve tenere i medesimi libri e le medesime scritture che è previsto che debbano tenere, in genere, tutti gli imprenditori (cfr. articolo 2214 del codice civile) e, in particolare, le società per azioni (cfr. articolo 2421 del codice civile).

ART. 49. — *Libro-giornale e libro degli inventari.* — Per il modo in cui l'azienda dovrà tenere il libro-giornale e quello de-

gli inventari si è fatto riferimento a quanto previsto dall'articolo 2215 del codice civile, opportunamente stabilendo, tuttavia, che competente a bollare i detti libri è il segretario comunale.

ART. 50. — *Esercizio annuale.* — La norma in esame si limita a stabilire la durata dell'esercizio annuale.

ART. 51. — *Piano pluriennale di sviluppo.* — In base all'articolo 3 della legge 23 aprile 1981, n. 153 (di conversione del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38), le aziende delle province, dei comuni capoluogo e dei comuni con popolazione superiore ai ventimila abitanti (vedi articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 421) sono state obbligate ad adottare il piano programma quale strumento programmatico generale dell'azienda.

Con la norma qui considerata l'obbligo di adottare tale strumento programmatico (più correttamente definito « piano pluriennale di sviluppo ») è stato, data la sua importanza, esteso a tutte le aziende.

Il piano pluriennale di sviluppo, come indica la disposizione in esame, deve, per l'ambito territoriale di competenza della azienda, riassumere le scelte e gli obiettivi assunti dall'azienda stessa.

Il piano pluriennale si avvicina, quindi, a quella che nelle imprese private viene detta la « pianificazione strategica » e cioè il riesame degli stessi obiettivi aziendali, delle aree di intervento, eccetera.

Il piano pluriennale di sviluppo deve, infatti, come stabilisce il secondo comma dell'articolo considerato, essere annualmente aggiornato in modo che siano costantemente ripensati e posti in discussione gli obiettivi dell'azienda.

Il piano di cui trattasi dovrà essenzialmente riguardare gli investimenti ed il loro impatto sull'ambiente esterno, non trascurando quello sull'economia aziendale e, quindi, le implicazioni aziendali.

ART. 52. — *Bilancio triennale di previsione.* — L'articolo 4 della legge 5 agosto 1978, n. 468, ha, come noto, introdotto per

lo Stato l'obbligo di redigere un bilancio pluriennale di previsione. Tale obbligo è stato, con l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 421, esteso anche alle province, ai comuni capoluogo e a quelli con popolazione superiore a ventimila abitanti. Siffatto obbligo è stato, infine, con il secondo comma dell'articolo 3 della legge 23 aprile 1981, n. 153 (di conversione del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38), imposto anche alle aziende speciali municipalizzate degli enti locali contemplati nel citato articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 421.

Con la norma qui considerata è stata eliminata tale limitazione e si è, pertanto, sancito l'obbligo per tutte le aziende comunali di provvedere all'elaborazione di un bilancio triennale di previsione che rappresenti la quantificazione economico-finanziaria delle scelte e degli orientamenti espressi nel piano di sviluppo.

Il bilancio pluriennale non è fisso per il triennio, ma, come stabilisce il secondo comma dell'articolo in esame, deve essere aggiornato ogni anno nel senso di togliere l'anno in corso ed aggiungerne uno in modo da far scorrere la previsione la quale, quindi, abbraccerà costantemente un periodo triennale.

ART. 53. — *Bilancio e relazione previsionale annuale.* — Si è già avuta occasione di sottolineare il carattere imprenditoriale proprio delle aziende comunali dei pubblici servizi.

Partendo da tale presupposto viene abbandonata la tradizionale disciplina finanziario-contabile cui risultano sottoposti gli enti pubblici. Conseguentemente al bilancio preventivo di competenza si sostituisce una relazione previsionale che, più che accontentarsi ad un bilancio di cassa, appare strutturata come documento in cui viene esposto il prevedibile andamento successivo della gestione aziendale sulla base dei dati dell'ultimo conto consuntivo e tenuto conto del piano pluriennale. È importante sottolineare che la stessa relazione previsionale deve contenere un programma operativo degli interventi aziendali per il las-

so temporale cui essa relazione si riferisce.

Particolare significato deve essere attribuito al terzo comma dell'articolo qui considerato in quanto dal medesimo risultano chiaramente gli stretti nessi di ordine patrimoniale intercorrenti tra l'ente locale e l'azienda. Infatti è stabilito che le eventuali previsioni siano iscritte nel bilancio di previsione dell'ente locale. Da ciò è lecito ricavarne il principio generale in forza del quale l'ente locale è tenuto ad intervenire finanziariamente nell'ipotesi di disavanzo dell'azienda, acquisendo peraltro titolo per pretendere il conferimento a favore del proprio bilancio di eventuali utili di gestione dell'azienda stessa.

Sotto tale profilo la nuova disciplina appare assai simile a quella vigente. Basterà menzionare l'articolo 2, quinto e sesto comma, del testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578, in forza del quale gli utili netti dell'azienda speciale sono tendenzialmente devoluti al bilancio comunale, mentre alle perdite, che eventualmente si verificano, si fa fronte in ultima analisi con appositi stanziamenti nella parte straordinaria della spesa del bilancio comunale.

ART. 54. — *Conto consuntivo.* — Anche l'articolo in esame si preoccupa di evidenziare il carattere imprenditoriale dell'azienda. In tale prospettiva viene disciplinato l'istituto del conto consuntivo, Quest'ultimo, infatti, deve comprendere il conto patrimoniale e il conto economico, redatti sulla base dello schema tipo di conto consuntivo delle aziende di servizi degli enti locali approvato, in virtù del quarto comma dell'articolo 25 della legge 5 agosto 1978, n. 468, con decreto del Ministro del tesoro 4 febbraio 1980.

Sotto questo profilo la nuova regolamentazione si discosta alquanto da quella vigente, in quanto quest'ultima disciplina l'istituto qui considerato secondo i canoni classici della contabilità pubblica. Basti ricordare che l'articolo 263 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, per la finanza locale dispone che l'esame e l'approvazione dei conti delle aziende municipalizzate sono regolati dalle stesse norme

dettate per i conti dei comuni e delle province.

Con norma decisamente innovativa è, poi, stabilito che il conto consuntivo deve essere certificato, almeno ogni tre anni, da una società di revisione contabile iscritta nell'albo istituito ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136. Tali società hanno, come noto, il compito di provvedere, per le società con azioni quotate in borsa, al controllo della regolare tenuta della contabilità sociale, della corrispondenza del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite alle risultanze delle scritture contabili e all'osservanza delle norme stabilite dall'articolo 2425 del codice civile per la valutazione del patrimonio sociale. Dette società devono, inoltre, provvedere alla certificazione del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite.

ART. 55. — *Mezzi finanziari per gli ampliamenti ed i miglioramenti degli impianti.* — Rispetto alla normativa vigente l'articolo in esame introduce due importanti innovazioni. In primo luogo stabilisce che la contrazione di mutuo possa essere effettuata oltre che dall'ente locale di appartenenza, anche direttamente dall'azienda comunale.

E, inoltre, previsto che, come per le società per azioni (cfr. articolo 2410 del codice civile), l'azienda possa, previa autorizzazione del Ministero del tesoro, emettere obbligazioni al portatore o nominative.

ART. 56. — *Delegazioni sulle entrate effettive ordinarie.* — La norma qui proposta ricalca disposizioni di legge già in vigore apportandovi, per altro, delle fondamentali innovazioni.

La normativa attualmente vigente (cfr. legge 21 novembre 1950, n. 1030, e successive modifiche; legge 4 luglio 1967, n. 537, e successive modifiche; articolo 11, quinto comma, del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, convertito, con modificazioni, in legge 7 luglio 1980, n. 299; articolo 12 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, con-

vertito, con modificazioni, in legge 23 aprile 1981, n. 153) si muove, invero, su due precise direttrici.

Da un lato, infatti, autorizza i soli comuni e consorzi a contrarre mutui rilasciando a favore dell'istituto mutuante delegazioni di pagamento sulle entrate effettive ordinarie delle aziende speciali; dall'altro consente il ricorso a tale forma di finanziamento per le sole aziende che gestiscono i servizi gas e acqua e quelli di produzione e distribuzione di energia elettrica.

Con le disposizioni previste dall'articolo qui considerato è stata, invece, attribuita direttamente alle aziende — in quanto dotate di personalità giuridica — la possibilità di rilasciare a favore dei mutuantici e a garanzia dell'ammortamento dei mutui, delegazioni sulle proprie entrate nel limite di un terzo del loro ammontare accertato in base al conto consuntivo dell'esercizio precedente deliberato dall'assemblea. Inoltre, la possibilità di rilasciare delegazioni di pagamento non è più, come attualmente, limitata ad aziende che gestiscono determinati servizi, ma è estesa a tutte le aziende qualsiasi servizio esse gestiscano.

In definitiva, la norma in esame, col legittimare direttamente l'azienda alla contrazione di mutui, amplia notevolmente la sua autonomia patrimoniale.

Va solo aggiunto che con la disposizione in esame si rendono più snelle le operazioni di finanziamento necessarie per la costituzione di nuovi impianti o per l'ampliamento, il miglioramento, l'ammodernamento di attrezzature e di impianti già esistenti.

ART. 57. — *Concessione di mutui da parte di enti ed istituti finanziari.* — Lo articolo in esame si ricollega strettamente al precedente articolo 56. Infatti esso individua gli istituti di credito, gli istituti di diritto pubblico finanziari ed assicurativi, le banche e le casse, autorizzati a concedere mutui all'azienda e ad accettare, in garanzia, le delegazioni di cui all'articolo precedente. Rispetto alla normativa vigente la disposizione in esame con-

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

sente un ben più ampio ricorso al mutuo come strumento di finanziamento. Infatti già sappiamo che secondo l'articolo 27 del testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578, il solo soggetto legittimato alla concessione di mutui per l'assunzione diretta dei pubblici servizi è la Cassa depositi e prestiti.

ART. 58. — *Controllo delle deliberazioni.* — Come già evidenziato nella relazione generale, l'introduzione del collegio dei revisori dei conti — che esercita, con ampi e penetranti poteri, il controllo su tutto l'andamento dell'azienda — ha reso palesemente superfluo prevedere che le deliberazioni del consiglio di amministrazione siano sottoposte all'esame dell'organo regionale di controllo.

Sotto tale profilo la disciplina qui proposta si differenzia notevolmente da quella attualmente in vigore.

Differenza che maggiormente si evidenzia ove si consideri che le deliberazioni del consiglio di amministrazione non devono neppure essere sottoposte all'esame e all'approvazione del consiglio comunale.

Le considerazioni sin qui svolte valgono anche per le deliberazioni dell'assemblea che non devono, neanche esse, essere sottoposte al comitato regionale di controllo, per un controllo che, oltretutto, non si concilierebbe — dato il suo carattere amministrativo — con lo schema delle società per azioni.

ART. 59. — *Scioglimento del consiglio di amministrazione.* — L'articolo qui considerato disciplina il procedimento attraverso il quale è possibile provvedere da parte dell'assemblea allo scioglimento del consiglio di amministrazione dell'azienda comunale. La regolamentazione di questa delicata materia non si discosta molto dalla vigente normativa. Infatti, in base all'articolo 18, alinea, del testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578, compete al consiglio comunale di sciogliere d'ufficio la commissione amministratrice dell'azienda speciale. In entrambi i casi sono necessarie una deliberazione motivata e una maggioranza qualificata.

Nella norma proposta non si fa, invece, cenno ad alcun intervento sostitutivo da parte di qualsiasi organo di controllo, che, pertanto, deve considerarsi escluso.

ART. 60. — *Gestione straordinaria.* — La norma in questione prevede la nomina da parte dell'assemblea di un commissario a cui vengano affidate, per un periodo non superiore ai sei mesi, le funzioni del disciolto consiglio di amministrazione.

La disciplina della materia non si discosta, quindi, molto da quanto in proposito dispongono gli ultimi due commi dell'articolo 18 del testo unico n. 2578.

ART. 61. — *Scioglimento del consiglio comunale.* — La riportata norma prevede che in caso di scioglimento del consiglio comunale anche l'assemblea dell'azienda, che come è noto — nella sua maggioranza — è composta di consiglieri comunali, deve essere sciolta.

A differenza di quanto stabilito dallo articolo 20 del vigente testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578, lo scioglimento del consiglio comunale non produce mai lo scioglimento del consiglio di amministrazione dell'azienda che, pertanto, resterà in carica, nella pienezza dei suoi poteri, sin quando, ai sensi dell'articolo 24, la rinnovata assemblea non provvederà alla nomina del nuovo consiglio di amministrazione.

ART. 62. — *Responsabilità dei membri del consiglio di amministrazione.* — In considerazione del carattere di imprese industriali che, con la presente proposta di legge, si è voluto attribuire alle aziende comunali è apparso opportuno in materia di responsabilità dei membri del consiglio di amministrazione ricalcare la disciplina prevista nel codice civile per gli amministratori delle società per azioni. La norma in esame riproduce, infatti, sostanzialmente, quanto stabilito dall'articolo 2392 del codice civile.

ART. 63. — *Azione di responsabilità.* — Anche questa norma è ripresa dal codice civile e, precisamente, dall'articolo 2393

a cui è stato, significativamente, eliminato l'ultimo comma in quanto deve essere escluso che l'azienda possa legittimamente rinunciare all'esercizio dell'azione di responsabilità.

ART. 64. — *Norme estensibili alle province.* — Con l'articolo considerato viene concessa alle province la possibilità di assumere l'impianto e l'esercizio dei servizi pubblici di interesse provinciale.

La disciplina prevista per le aziende provinciali è identica a quella per le aziende comunali che, con la presente norma, viene a quelle estesa.

ART. 65. — *Conflitti di competenza fra province e comuni.* — La norma qui considerata si preoccupa di dirimere gli eventuali conflitti che dovessero insorgere fra provincia e comune in merito alla delimitazione dell'interesse attinente al pubblico servizio.

La competenza a dirimere tale conflitto — nel pieno rispetto delle autonomie locali — è stata correttamente attribuita alla giunta regionale.

ART. 66. — *Costituzione.* — Questo articolo si appalesa particolarmente qualificante in quanto pone l'accento sull'opportunità dell'utilizzazione dello strumento consortile al fine di garantire il soddisfacimento di esigenze che travalicano ormai di gran lunga i confini municipali.

L'istituto consortile, come emerge anche dai successivi articoli, viene, infatti, nella presente proposta di legge indicato come lo strumento più utile e più consono alle esigenze attuali in tema di gestione extra territoriale di pubblici servizi degli enti locali.

ART. 67. — *Procedura per la costituzione.* — L'articolo in esame disciplina la procedura per la costituzione dell'azienda consortile richiamando quanto a proposito della azienda comunale è previsto dal titolo II della proposta di legge.

ART. 68. — *Statuto.* — L'articolo in esame elenca i contenuti dello statuto con-

sortile. Al riguardo occorre non dimenticare che già sotto il vigente testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578, è prevista la formulazione di uno statuto. Infatti, l'articolo 22 afferma che, in quanto non sia diversamente disposto dal testo unico, debbono trovare applicazione alle aziende consorziali le disposizioni della legge comunale e provinciale sui consorzi.

Orbene, l'articolo 156, ultimo comma, l'articolo 157, ultimo comma, e l'articolo 158 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, della legge comunale e provinciale fanno appunto riferimento allo statuto consortile.

ART. 69. — *Norme estensibili alle aziende consorziali.* — La norma si limita, così come è già stato fatto per le aziende provinciali, ad estendere alle aziende consorziali la disciplina prevista per le aziende comunali, salvo alcune eccezioni espressamente indicate.

ART. 70. — *Efficacia delle deliberazioni dell'assemblea.* — L'articolo in questione, pur affermando un principio apparentemente ovvio, è, in realtà, di notevole rilievo perché tende a chiarire quali siano gli obblighi che gli enti consorziati si assumono aderendo al consorzio. Ed invero le deliberazioni regolarmente adottate dall'assemblea consorziale non potranno in alcun modo essere disattese dagli enti consorziati e ciò ancorché i rappresentanti dei medesimi non abbiano partecipato alla riunione dell'assemblea in cui è stata adottata la deliberazione o, pur partecipandovi, abbiano espresso voto contrario.

ART. 71. — *Aziende già costituite.* — L'articolo in esame fissa l'ovvio principio della necessità per gli enti locali interessati di provvedere, entro un arco temporale determinato, a deliberare la riorganizzazione delle aziende speciali esistenti e la nuova formulazione degli statuti per adeguarli alle norme di organizzazione e di gestione previste dalla presente proposta di legge. È evidente, infatti, che quest'ultima concerne non soltanto la futura assunzione di servizi pubblici da parte

degli enti locali, ma anche l'adeguamento delle imprese pubbliche erogatrici di servizi a livello locale già preesistenti alla nuova normativa.

ART. 72. — *Comuni, province e consorzi azionisti unici di società per azioni.* — Con l'articolo in esame si sancisce, innanzitutto, il divieto per i comuni, le province e i loro consorzi di essere azionisti unici di società per azioni esercenti servizi pubblici. Vengono, poi, poste le premesse per l'eliminazione di tutte le società per azioni esercenti servizi pubblici di cui i predetti enti locali siano azionisti unici e la loro trasformazione in aziende comunali, provinciali e consortili.

La norma in questione non stabilisce un divieto generalizzato per i comuni, province e loro consorzi di partecipare a società per azioni che gestiscono servizi pubblici.

In taluni casi, soprattutto quando alla società partecipano altri enti pubblici e anche privati, tale forma di gestione dei pubblici servizi può, infatti, apparire opportuna e conveniente.

Ciò che la riportata norma vuole, invece, impedire è il fenomeno, piuttosto diffuso, delle società a totale partecipazione comunale (o di altro ente locale) in cui ogni effettivo controllo da parte del consiglio dell'ente locale risulta praticamente inesistente.

ART. 73. — *Casi particolari di riscatto e trasformazioni di società per azioni.* — Con questo articolo si ribadisce la tendenziale impossibilità di gestire servizi

pubblici di interesse locale mediante società per azioni e si prevede, per alcuni casi particolari, la loro trasformazione in aziende comunali, provinciali e consortili.

ART. 74. — *Abrogazione delle disposizioni contrarie alla legge.* — L'articolo in esame si limita a disporre l'abrogazione espressa:

a) del più volte citato testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578, sulla assunzione diretta dei servizi pubblici da parte dei comuni e delle province;

b) del più volte richiamato regolamento di applicazione della originaria legge del 1903 sulla municipalizzazione emanato con regio decreto 10 marzo 1904, n. 108;

c) degli articoli 261, 262, 263 e 264 del testo unico 14 settembre 1931, n. 1175, sulla finanza locale concernenti rispettivamente le tariffe dei servizi prestati dalle aziende speciali al rispettivo ente locale (261); la ripartizione degli utili di tali aziende (262); l'esame e l'approvazione dei conti (263) e l'accertamento delle responsabilità degli amministratori, del direttore e del personale delle aziende speciali (264);

d) del regio decreto-legge 26 settembre 1925, n. 1674, contenente norme circa lo scioglimento ministeriale delle commissioni amministratrici delle aziende municipalizzate;

e) di tutte le altre disposizioni contrarie a questa proposta di legge o, con essa, incompatibili.

PROPOSTA DI LEGGE

TITOLO I

ASSUNZIONE E GESTIONE DI PUBBLICI SERVIZI DA PARTE DEI COMUNI

ART. 1.

(Servizi che si possono assumere).

I comuni provvedono, nell'ambito dei principi e secondo le norme generali stabilite dalla presente legge, all'assunzione e alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto attività destinate a soddisfare necessità essenziali ed a promuovere lo sviluppo economico e sociale delle popolazioni da esse rappresentate.

I comuni possono in particolare provvedere all'impianto ed assumere la gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto:

- 1) captazione, trasporto e distribuzione d'acqua;
- 2) trasporto di persone;
- 3) aeroporti ed eliporti;
- 4) parcheggi ed autorimesse;
- 5) produzione di gas manufatturato e distribuzione di gas sia naturale sia manufatturato per usi domestici ed industriali salvo quanto disposto dall'articolo 2 della legge 10 febbraio 1953, n. 136;
- 6) produzione e distribuzione di energia elettrica sulla base delle disposizioni previste dalla legge 6 dicembre 1962, numero 1643;
- 7) produzione e distribuzione del calore;
- 8) fognature e impianti di depurazione;
- 9) illuminazione pubblica impianti semaforici;

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

- 10) farmacie;
- 11) raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi;
- 12) spazzamento e rimozione dei rifiuti dei suoli pubblici;
- 13) raccolta, trattamento e distribuzione del latte e derivati;
- 14) mercati pubblici dei prodotti orto-floro-frutticoli e dei prodotti alimentari;
- 15) mercati e macelli dei prodotti della zootecnia;
- 16) manutenzione di strade, parchi, giardini, edifici e impianti pubblici;
- 17) biblioteche, musei, monumenti e locali pubblici destinati allo sport ed a pubblici trattenimenti;
- 18) pubbliche affissioni;
- 19) trasporti e onoranze funebri e impianti cimiteriali;
- 20) costruzione, manutenzione e assegnazione di case popolari;
- 21) esercizio di alberghi diurni e mense a carattere economico.

ART. 2.

(Diritto di privativa).

I comuni possono assumere con diritto di privativa i servizi indicati nel secondo comma del precedente articolo 1 con i numeri 1), 2), 5), 7), 8), 9), 11), 12), 14), 15), 16), 18 e 19), con le limitazioni ivi stabilite. Sono comunque esclusi dalla privativa delle affissioni i manifesti elettorali e gli atti della pubblica autorità e dalla privativa dei trasporti funebri i trasporti di soci di enti morali costituiti a tal fine.

Qualora intendano esercitare il suddetto diritto di privativa, i comuni sono previamente tenuti ad ottenere, con decreto del presidente della giunta regionale, ai

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

sensi del primo e del secondo comma dell'articolo 118 della Costituzione, l'espropriazione, salvo indennizzo degli impianti e dei materiali considerati utili agli effetti dell'esercizio delle eventuali imprese gestenti il servizio.

Per la determinazione dell'indennità si applicano i criteri fissati dall'articolo 7 della presente legge e la deliberazione di assunzione del servizio equivale a dichiarazione di pubblica utilità.

ART. 3.

(Forme di gestione).

I servizi pubblici che il comune abbia deliberato di assumere possono essere gestiti nelle forme seguenti:

a) mediante azienda comunale regolata dalle disposizioni di cui al titolo III della presente legge, per la gestione di uno o più servizi;

b) mediante azienda consortile ai sensi del titolo V della presente legge, qualora due o più comuni intendano gestire in forma associata, anche con l'eventuale partecipazione della o delle province, uno o più servizi;

c) in economia, quando per l'importanza limitata o per il carattere dei servizi, non si ritenga di procedere alla costituzione di un'azienda comunale.

Nel caso in cui l'azienda comunale e quella consortile gestiscano più servizi dovranno tenere contabilità separate per ciascun servizio.

Le aziende comunali e quelle consortili ed i comuni che gestiscono servizi in economia possono estendere i servizi gestiti al territorio di altri comuni che ne abbiano fatto richiesta sulla base di apposita convenzione che deve regolare i rapporti economici, le condizioni generali e particolari di gestione e le forme di consultazione periodica dei soggetti contraenti in ordine alle norme di esercizio ed ai suoi sviluppi.

TITOLO II
PROCEDIMENTO PER L'ASSUNZIONE
DEI PUBBLICI SERVIZI

ART. 4.

*(Deliberazione per l'assunzione
di pubblici servizi).*

L'assunzione dei pubblici servizi da parte dei comuni deve essere deliberata dal consiglio comunale con l'intervento dei due terzi dei consiglieri assegnati al comune.

La deliberazione deve indicare, mediante apposito progetto di massima tecnico e finanziario, i seguenti elementi:

1) le opere di impianto e il loro costo presunto;

2) i mezzi con cui il comune intende far fronte alle spese per l'impianto del servizio;

3) l'ordinamento tecnico e amministrativo dell'azienda, se questa viene costituita ovvero il regolamento che disciplina il servizio se questo è esercitato in economia;

4) i criteri per la costituzione del fondo di ammortamento degli impianti;

5) il costo presunto della gestione del servizio ed i mezzi per farvi fronte.

Quando il consiglio comunale deliberi di avvalersi del diritto di privativa, dovranno essere enunciate nel progetto di massima le ragioni tecniche e di convenienza che giustificano la privativa stessa.

ART. 5.

(Esame degli organi regionali di controllo).

La deliberazione di cui all'articolo precedente è trasmessa per il controllo di legge agli organi previsti dall'articolo 56 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, che lo esercitano nelle forme e nei limiti di cui agli articoli 59 e 60 della stessa legge.

ART. 6.

(Riscatto di pubblici servizi già affidati in concessione).

I comuni possono valersi della facoltà consentita dall'articolo 1 per i servizi che siano già affidati in concessione a terzi quando dall'effettivo inizio dell'esercizio in base alla concessione originaria sia trascorso un terzo del tempo stabilito per la durata della concessione. Tuttavia, i comuni hanno sempre diritto al riscatto quando siano passati nove anni dall'effettivo inizio dell'esercizio, ma, in ogni caso, non possono esercitarlo prima che ne siano passati cinque.

Il riscatto deve sempre esser preceduto dal preavviso di un anno.

ART. 7.

(Misura dell'indennità di riscatto).

In caso di riscatto è corrisposta al concessionario un'equa indennità, nella quale si tenga conto dei seguenti elementi:

a) valore industriale degli impianti e dei relativi materiali mobili ed immobili, al momento del riscatto, considerati utili agli effetti dell'esercizio del servizio, tenute presenti le clausole previste dal contratto di concessione circa la proprietà di detti materiali allo spirare della concessione medesima;

b) anticipazioni o sussidi da parte del comune, nonché importo delle tasse proporzionali di registro anticipate dal concessionario e dei premi eventualmente pagati dal comune concedente;

c) profitto che al concessionario viene a mancare a causa del riscatto e che si valuta al valore attuale che avrebbero, nel giorno del riscatto stesso, tante annualità quanti sono gli anni per i quali dovrebbe ancora durare la concessione, con un massimo di cinque; dette annualità sono calcolate sulla media dell'utile

ricavato nell'ultimo triennio, secondo le risultanze delle relative dichiarazioni per l'imposta sui redditi.

ART. 8.

(Procedimento per la determinazione dell'indennità di riscatto).

L'ammontare dell'indennità di riscatto può essere determinato in accordo tra le parti.

In mancanza di accordo tra le parti o di consensuale ricorso alla giurisdizione arbitrale prevista dall'articolo 1473 del codice civile, l'ammontare dell'indennità è determinato dal comune in base ad apposita perizia redatta dal proprio ufficio tecnico o da tecnici designati dal comune stesso salva opposizione del concessionario da proporsi innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria entro 30 giorni dalla comunicazione della perizia. Anche in presenza di tale opposizione, il comune, previo deposito dell'indennità come sopra determinata, potrà prendere immediato possesso dell'impianto e dei materiali inerenti al servizio.

Possono comunque essere assunti accordi diretti tra il comune ed il concessionario perché il deposito possa sostituirsi con un pagamento dilazionato ed in tal caso il comune dovrà dare idonee garanzie e corrispondere gli interessi legali.

ART. 9.

(Obblighi verso il personale e verso terzi).

I comuni che esercitano la facoltà di riscatto devono sostituirsi nei contratti attivi e passivi del concessionario in corso con terzi, inclusi i dipendenti, per l'esercizio dell'industria o del servizio, purché i contratti siano stati stipulati ed il personale assunto prima del preavviso di un anno di cui all'articolo 6.

Al personale è riconosciuta la pregressa anzianità di servizio e corrisposto un trattamento economico, normativo e pre-

videnziale non inferiore a quello goduto prima del preavviso di riscatto salvo i miglioramenti a tali trattamenti nel frattempo intervenuti per effetto di disposizioni di legge o di contratto collettivo nazionale di lavoro.

Degli oneri derivanti da detti contratti con i terzi sarà tenuto conto nella determinazione dell'indennità di riscatto.

Il concessionario è tenuto a trasferire al comune il fondo di accantonamento dell'indennità di anzianità maturata dal personale.

Ai soli effetti della corresponsione dell'indennità sono fatte salve eventuali clausole difformi relative a concessioni già assentite prima dell'entrata in vigore della presente legge.

ART. 10.

(Deliberazione per il riscatto).

Qualora i comuni vogliano fare uso della facoltà prevista dagli articoli precedenti circa il riscatto, la deliberazione e il progetto di massima di cui all'articolo 4 devono indicare, in modo particolareggiato, oltre i mezzi con i quali s'intende provvedere alla gestione del servizio, la consistenza dell'impianto e l'ammontare presumibile dell'indennità da corrispondere ai concessionari.

ART. 11.

(Clausole cautelative in caso di concessioni a privati).

I comuni che intendano concedere a terzi qualcuno dei servizi indicati all'articolo 1, debbono, sempre, nel relativo atto di concessione, riservarsi la facoltà del riscatto, con tali condizioni e termini che non siano, per i comuni medesimi, più onerosi di quelli contenuti nei precedenti articoli del presente capo.

ART. 12.

(Mutui per l'assunzione dei pubblici servizi).

Per l'apprestamento *ex novo* di servizi pubblici e per la costituzione di azien-

de comunali anche a seguito di riscatto di servizi precedentemente gestiti in regime di concessione, i comuni, quando manchino di altre risorse, sono autorizzati, anche in deroga alle limitazioni di cui agli articoli 300 e 333 della legge comunale e provinciale, approvata con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, a contrarre mutui.

I mutui di cui al precedente comma possono essere contratti con la Cassa depositi e prestiti, con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, con gli altri istituti autorizzati a concedere mutui agli enti locali, con gli istituti e le sezioni abilitati ad esercitare il credito a medio e lungo termine, con le aziende di credito di cui all'articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, nonché con gli istituti di diritto pubblico finanziario ed assicurativo, statali e parastatali, che comunque abbiano facoltà di provvedere ad investimenti di capitali in imprese industriali, nonché con le banche popolari, casse rurali e istituti di credito locali.

A garanzia dell'ammortamento dei mutui anzidetti, i comuni sono autorizzati a rilasciare a favore dell'istituto mutuante delegazioni di pagamento sulle entrate effettive ordinarie delle costituende aziende comunali nel limite di un terzo del loro ammontare quale risulta dal progetto di massima, previsto dall'articolo 4, secondo comma, approvato in via definitiva dal consiglio comunale e dai competenti organi di controllo.

Gli istituti e sezioni di credito di cui al secondo comma sono autorizzati a concedere i mutui ivi previsti e ad accettare le relative delegazioni di pagamento.

ART. 13.

(Revoca del servizio).

Con deliberazione motivata, il consiglio comunale può disporre la revoca del servizio.

La relativa deliberazione deve essere adottata con l'intervento dei due terzi dei consiglieri assegnati al comune.

TITOLO III

L'AZIENDA COMUNALE

CAPO I.

ORGANIZZAZIONE DELL'AZIENDA COMUNALE.

ART. 14.

(Natura, compiti e organi dell'azienda).

L'azienda comunale ha il compito di gestire con autonomia imprenditoriale e con criteri di efficienza, di economicità e di efficacia i servizi pubblici locali nell'ambito delle direttive impartite dal comune di appartenenza.

L'azienda comunale è impresa pubblica dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia patrimoniale e finanziaria, con bilancio e contabilità propri.

Il capitale dell'azienda è costituito dal capitale di dotazione e dai beni e impianti ad essa conferiti dal comune nonché dai beni, impianti, macchinario, materiali successivamente acquisiti.

Sono organi dell'azienda comunale:

- a) l'assemblea;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) il presidente;
- d) il collegio dei revisori dei conti.

ART. 15.

(Attribuzione del consiglio comunale).

Al consiglio comunale compete la determinazione dell'indirizzo cui l'azienda deve attenersi nell'attuazione dei suoi compiti e la emanazione delle direttive necessarie al raggiungimento degli obiettivi di interesse collettivo che l'assunzione dei pubblici servizi è destinata a soddisfare.

Spetta inoltre al consiglio comunale:

- 1) deliberare lo statuto dell'azienda e le sue modificazioni;

2) assegnare all'azienda il capitale di dotazione;

3) deliberare i mutui ai quali l'azienda non possa far fronte con propri mezzi;

4) deliberare la copertura finanziaria di eventuali oneri impropri imposti all'azienda;

5) iscrivere nel bilancio di previsione del comune, ai sensi dell'articolo 54, terzo comma, le eventuali previsioni di disavanzo e gli eventuali utili accertati;

6) provvedere nei modi previsti dall'ultimo comma dell'articolo 54 alla copertura di eventuali perdite di esercizio della azienda mediante la reintegrazione del capitale di dotazione.

ART. 16.

(Statuto dell'azienda).

Ciascuna azienda è retta da uno statuto approvato dal consiglio comunale che deve determinare:

1) la denominazione, lo scopo, la durata e la sede dell'azienda;

2) il capitale iniziale di dotazione dell'azienda;

3) l'ordinamento dei servizi e le norme per il funzionamento amministrativo, contabile e tecnico dell'azienda;

4) le modalità e le condizioni per il funzionamento del servizio di cassa;

5) i requisiti richiesti e le modalità per la nomina del direttore;

6) le norme per la costituzione di un fondo di ammortamento e di un fondo di riserva e per la valutazione delle attività patrimoniali;

7) il numero dei membri del consiglio di amministrazione ed i criteri per la determinazione degli emolumenti da corrispondere al presidente e ai consiglieri;

8) la eventuale partecipazione, con voto consultivo, di una rappresentanza del personale dell'azienda alle riunioni del

consiglio di amministrazione determinandone il numero;

9) tutte le altre disposizioni ritenute necessarie per assicurare il proficuo funzionamento dell'azienda.

CAPO II.

L'ASSEMBLEA.

ART. 17.

*(Composizione dell'assemblea
- Deliberazioni).*

L'assemblea dell'azienda comunale è composta da:

- a) i consiglieri comunali;
- b) i membri del consiglio di amministrazione;
- c) il direttore.

Tutti i componenti dell'assemblea possono partecipare alle discussioni; tuttavia soltanto i consiglieri comunali hanno voto deliberativo.

Le votazioni si effettuano a scrutinio palese. Le sole deliberazioni concernenti nomine di persone o valutazione di qualità personali di persone fisiche si prendono a scrutinio segreto.

ART. 18.

(Poteri dell'assemblea).

L'assemblea ordinaria:

- 1) nomina il presidente e gli altri membri del consiglio di amministrazione;
- 2) determina, secondo i criteri fissati dallo statuto, gli emolumenti da corrispondere al presidente e ai membri del consiglio di amministrazione;
- 3) nomina il collegio dei revisori dei conti e ne determina la retribuzione annuale;

4) determina gli *standards* di erogazione dei servizi;

5) approva il piano pluriennale di sviluppo dell'azienda, il bilancio triennale e annuale di previsione e la relazione previsionale annuale;

6) approva il conto consuntivo;

7) determina le tariffe che non siano di competenza dello Stato o delle regioni;

8) autorizza il consiglio di amministrazione ad emettere obbligazioni nonché ad assumere partecipazioni al capitale di enti o società la cui attività sia direttamente o indirettamente connessa con i servizi gestiti dall'azienda;

9) approva il regolamento per le assunzioni e per le promozioni del personale;

10) approva forme di cooperazione ed associazione con altre aziende comunali, provinciali e consortili;

11) approva le convenzioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 3;

12) promuove l'azione di responsabilità nei confronti dei membri del consiglio di amministrazione;

13) dispone lo scioglimento del consiglio di amministrazione e la nomina di un commissario che ne esercita temporaneamente le funzioni.

ART. 19.

(Convocazione dell'assemblea).

La convocazione dell'assemblea compete al sindaco.

L'assemblea è di norma convocata entro il 31 di ottobre per l'esame e l'approvazione del bilancio e della relazione previsionale annuale ed entro il 31 maggio per l'esame e l'approvazione del conto consuntivo.

L'assemblea è inoltre convocata ogniqualvolta sia richiesto da almeno un terzo dei suoi componenti ovvero dal consiglio di amministrazione o dal collegio dei revisori dei conti.

ART. 20.

(Costituzione dell'assemblea e validità delle deliberazioni).

L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno metà dei suoi membri aventi diritto al voto deliberativo. Essa delibera a maggioranza dei presenti, se la legge non richiede una maggioranza più elevata.

ART. 21.

(Seconda convocazione).

Quando l'assemblea non possa avere luogo per mancanza del numero legale, deve essere nuovamente convocata. Nell'avviso di convocazione può essere fissato il giorno per la seconda convocazione. Questa non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

In seconda convocazione l'assemblea delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia il numero dei suoi membri presenti salvo che la legge non richieda una diversa maggioranza.

ART. 22.

(Presidenza dell'assemblea — Verbale delle deliberazioni).

L'assemblea è presieduta dal sindaco.

I processi verbali delle deliberazioni sono redatti dal segretario comunale e sono firmati dal sindaco e dal segretario rogante. Il verbale è atto pubblico.

ART. 23.

(Assemblea nel comune ove sono costituite più aziende).

Nel comune ove sono costituite più aziende comunali, le assemblee possono essere convocate per lo stesso giorno. Il sindaco procede allo svolgimento delle as-

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

semblee una a seguito dell'altra. Devono redigersi verbali separati per ciascuna assemblea.

CAPO III.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

ART. 24.

(Nomina, composizione, requisiti).

Il consiglio di amministrazione dopo il rinnovo del consiglio comunale è nominato dall'assemblea entro novanta giorni dalla elezione del sindaco.

Trascorso inutilmente il termine di cui al comma precedente il consiglio di amministrazione in carica decade ed i suoi poteri sono assunti dal sindaco fino all'insediamento del nuovo consiglio di amministrazione.

Per la nomina del consiglio di amministrazione è necessario l'intervento di almeno la metà più uno dei membri dell'assemblea aventi diritto al voto deliberativo.

I membri del consiglio di amministrazione sono nominati in numero dispari, compreso il presidente, non inferiore a tre e non superiore a undici.

Il presidente è nominato dall'assemblea con votazione separata prima di quella degli altri membri e con voto della maggioranza assoluta dei presenti.

Nella nomina dei membri del consiglio di amministrazione ogni membro dell'assemblea dispone di un numero di voti non superiore ai due terzi dei membri da eleggere. Nel caso di parità di voti si considera eletto il più anziano di età.

I membri del consiglio di amministrazione rimangono in carica per cinque anni in corrispondenza del mandato del consiglio comunale e possono essere rieletti.

I membri del consiglio di amministrazione debbono possedere i requisiti per

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

essere eletti consiglieri comunali e sono scelti con criteri di competenza ed esperienza politico-amministrativa di cui va data ragione all'assemblea.

Il presidente ed i membri del consiglio di amministrazione hanno diritto ad un emolumento, la cui entità è stabilita dall'assemblea.

I membri del consiglio di amministrazione che per qualsiasi causa cessino dalla carica durante il quinquennio vengono sostituiti dall'assemblea.

I nuovi eletti esercitano le loro funzioni limitatamente al periodo di tempo in cui sarebbero rimasti in carica i loro predecessori.

ART. 25.

(Cause di ineleggibilità).

Non possono essere nominati membri del consiglio di amministrazione i componenti del consiglio comunale né i dipendenti del comune.

Non può essere eletto alla carica di membro del consiglio di amministrazione il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Sono pure ineleggibili coloro che sono proprietari, comproprietari e soci illimitatamente responsabili, stipendiati o salariati in imprese esercenti lo stesso servizio cui è destinata l'azienda o servizi od industrie connessi col servizio stesso, e coloro che hanno liti vertenti con l'azienda.

ART. 26.

(Incompatibilità).

Non possono appartenere contemporaneamente al consiglio di amministrazione i parenti e gli affini sino al grado secondo incluso, i coniugi, l'adottante e l'adottato.

L'incompatibilità colpisce il membro meno anziano di nomina e, a parità di nomina, il meno anziano di età.

ART. 27.

(Perdita della qualità di consigliere).

La qualità di membro del consiglio di amministrazione si perde quando si verificano una delle cause d'ineleggibilità o di incompatibilità previste negli articoli 25 e 26 della presente legge.

I membri del consiglio di amministrazione incorrono, inoltre, nella decadenza qualora non intervengano, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive.

La decadenza in tali casi è dichiarata dal consiglio di amministrazione.

Se il consiglio di amministrazione non provvede entro un mese dalla data in cui si è resa nota la causa della decadenza, si sostituisce ad esso l'assemblea.

La proposta di decadenza deve, in ogni caso, essere comunicata all'interessato, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno cinque giorni prima della data stabilita per la riunione dell'assemblea.

Il consiglio di amministrazione prende atto delle dimissioni dei propri membri. Se omette di farlo provvede l'assemblea.

ART. 28.

(Compiti).

Il consiglio di amministrazione:

1) propone annualmente all'assemblea il piano pluriennale per lo sviluppo dell'azienda, il bilancio triennale e annuale di previsione e la relazione previsionale annuale;

2) delibera i prelevamenti dai fondi di ammortamento e di riserva;

3) delibera circa le operazioni di ricorso al credito a breve, anche mediante anticipazioni su titoli;

4) delibera, nei limiti del piano pluriennale di sviluppo dell'azienda approvato dall'assemblea, l'assunzione di mutui a medio e a lungo termine ai quali l'azienda

possa far fronte con mezzi propri, stabilendo il piano di ammortamento e prevedendo, ove occorra, la costituzione in garanzia del patrimonio ed il rilascio di delegazioni sulle entrate effettive ordinarie;

5) delibera su conforme autorizzazione dell'assemblea, l'emissione di obbligazioni, nonché la partecipazione al capitale di enti o società previste al numero 8) dell'articolo 18;

6) provvede alle opere e alle spese, nonché a quanto altro occorre per il funzionamento dell'azienda;

7) autorizza, con deliberazione motivata, la stipulazione a licitazione o a trattativa privata dei contratti, per qualunque valore;

8) provvede, in base alle norme dello statuto dell'azienda e salvo la specifica competenza attribuita al presidente o al direttore, all'organizzazione degli uffici e dei servizi e adotta i provvedimenti relativi al personale;

9) dispone l'adeguamento delle tariffe dei beni e servizi offerti in presenza di ogni mutamento significativo dei valori monetari sempreché lo consentano le norme generali sulla disciplina dei prezzi amministrati;

10) propone all'assemblea le convenzioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 3 per l'estensione dei servizi gestiti al territorio di altri comuni.

ART. 29.

(*Sedute*).

Le sedute del consiglio di amministrazione sono ordinarie e straordinarie.

Il consiglio di amministrazione si riunisce in seduta straordinaria per iniziativa del presidente, o su domanda di un terzo dei consiglieri o del direttore, o per disposizione del sindaco.

Le sedute del consiglio di amministrazione non sono pubbliche.

ART. 30.

(Validità delle sedute, verbali).

Le sedute del consiglio di amministrazione non sono valide senza l'intervento di tutti i suoi membri, quando questi sono in numero di tre.

Negli altri casi, le sedute del consiglio di amministrazione non sono valide senza l'intervento della maggioranza dei suoi membri.

Il consiglio di amministrazione delibera a maggioranza di votanti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

I processi verbali delle deliberazioni sono redatti dal direttore dell'azienda o da un dipendente da lui delegato e sono firmati dal presidente e dal segretario rogante.

CAPO IV.

IL PRESIDENTE.

ART. 31.

(Compiti del presidente).

Il presidente ha la rappresentanza legale dell'azienda.

Il presidente inoltre:

1) convoca il consiglio di amministrazione;

2) firma i mandati di pagamento, le reversali, i ruoli per le entrate e le spese nonché la corrispondenza e gli atti in nome del consiglio di amministrazione;

3) vigila sull'andamento dell'azienda e sull'operato del direttore;

4) adotta, in caso di necessità e di urgenza, e sotto la sua responsabilità, provvedimenti di competenza del consiglio di amministrazione che devono essere sottoposti al consiglio stesso nella sua prima adunanza per la ratifica.

ART. 32.

(Sostituzione del presidente assente o impedito).

Il presidente del consiglio di amministrazione delega un consigliere a sostituirlo in caso di assenza o di impedimento.

La delega deve essere conferita per iscritto e può essere revocata.

Qualora sia assente o impedito anche il consigliere delegato, fa le veci del presidente il consigliere più anziano di età.

CAPO V.

IL COLLEGIO DEI REVISORI.

ART. 33.

(Composizione e requisiti).

Il collegio dei revisori si compone di tre membri effettivi e due supplenti.

L'assemblea deve scegliere almeno un revisore effettivo ed uno supplente tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti quando si tratti di aziende il cui capitale, come definito al terzo comma dell'articolo 14, superi il valore di un miliardo di lire; negli altri casi almeno un revisore effettivo ed uno supplente devono essere scelti negli albi professionali dei dottori commercialisti e dei ragionieri.

ART. 34.

(Presidenza).

La presidenza del collegio dei revisori spetta al revisore scelto nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.

Se fanno parte del collegio più revisori ufficiali dei conti, l'assemblea deve eleggere tra essi il presidente del collegio.

Se nessuno dei revisori è iscritto nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, l'assemblea deve nominare il presidente fra i membri del collegio.

ART. 35.

(Cause d'ineleggibilità e di decadenza).

Non può essere eletto alla carica di revisore dei conti, e se eletto decade d'ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Sono pure ineleggibili i parenti e gli affini degli amministratori entro il quarto grado, coloro che sono legati all'azienda da un rapporto continuativo di prestazione d'opera retribuita, coloro che sono proprietari, comproprietari e soci illimitatamente responsabili stipendiati o salariati in imprese esercenti lo stesso servizio cui è destinata l'azienda o in industrie connesse al servizio medesimo o che hanno stabili rapporti commerciali con l'azienda e coloro che hanno liti vertenti con l'azienda.

Per i revisori scelti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti o negli albi professionali determinati dalla legge, la cancellazione o la sospensione dal ruolo o dall'albo è causa di decadenza dall'ufficio di revisore.

ART. 36.

(Nomina e cessazione dall'ufficio).

I revisori sono nominati dall'assemblea. Essi restano in carica per un quinquennio e non possono essere revocati se non per giusta causa.

La deliberazione di revoca deve essere approvata dal tribunale sentito l'interessato.

ART. 37.

(Sostituzione).

In caso di morte, di decadenza, di rinuncia o di revoca di un revisore scelto nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti a norma del secondo comma dell'articolo 33, subentra il supplente iscritto nel ruolo suddetto.

Se si tratta di altro revisore, subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi revisori restano in carica fino alla prossima assemblea, la quale deve provvedere alla nomina dei revisori effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del collegio. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

Se con i revisori supplenti non si completa il collegio dei revisori, deve essere convocata l'assemblea perché provveda all'integrazione del collegio medesimo.

ART. 38.

(Retribuzione).

La retribuzione annuale dei revisori deve essere determinata dall'assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio, in base alle tariffe professionali dell'ordine di appartenenza.

ART. 39.

(Doveri).

Il collegio dei revisori deve controllare l'amministrazione dell'azienda, vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto dell'azienda ed accertare la regolare tenuta della contabilità, la corretta impostazione del bilancio e la corrispondenza del conto consuntivo alle risultanze delle scritture contabili.

Il collegio dei revisori deve altresì accertare almeno ogni trimestre la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà aziendale o ricevuti dall'azienda in pegno, cauzione o custodia.

I revisori possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti d'ispezione e di controllo.

Il collegio dei revisori può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni aziendali o su determinati affari.

Degli accertamenti eseguiti deve farsi constare nel libro indicato nel n. 6) dell'articolo 48.

ART. 40.

(Riunioni e deliberazioni).

Il collegio dei revisori deve riunirsi almeno ogni trimestre.

Il revisore che, senza giustificato motivo, non partecipa durante un esercizio sociale a due riunioni del collegio, decade dall'ufficio.

Delle riunioni del collegio deve redigersi processo verbale, che viene trascritto nel libro indicato nel n. 6) dell'articolo 48 e sottoscritto dagli intervenuti.

Copia di ciascun processo verbale deve essere trasmessa nel termine di tre giorni al presidente dell'assemblea e al presidente dell'azienda.

Le deliberazioni del collegio dei revisori devono essere prese a maggioranza assoluta di voti. Il revisore dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

ART. 41.

(Intervento alle adunanze del consiglio di amministrazione e alle assemblee).

I revisori devono assistere alle adunanze del consiglio di amministrazione ed alle assemblee.

I revisori che non assistono senza giustificato motivo alle assemblee o durante un esercizio, a due adunanze del consiglio di amministrazione, decadono dall'ufficio.

ART. 42.

(Perdita della qualità di revisore).

Quando si verifica una causa di illeggibilità o di decadenza prevista negli articoli 35 e 41 la relativa dichiarazione è di competenza dell'assemblea.

La proposta di decadenza deve essere comunicata all'interessato, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno cinque giorni prima della data stabilita per la riunione dell'assemblea.

ART. 43.

(Responsabilità).

I revisori devono adempiere i loro doveri con la diligenza del mandatario, sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragioni del loro ufficio. Per l'accertamento delle responsabilità si applicano le norme del codice civile.

ART. 44.

(Denuncia al collegio dei revisori dei conti).

Ogni membro dell'assemblea può denunciare i fatti riguardanti l'azienda che ritiene censurabili al collegio dei revisori.

Se la denuncia è fatta da almeno un quinto dei membri dell'assemblea, il collegio dei revisori deve indagare senza ritardo sui fatti denunciati e presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte all'assemblea, convocando immediatamente la medesima se la denuncia appare fondata e se vi è urgente necessità di provvedere.

CAPO VI.

IL DIRETTORE E IL PERSONALE.

ART. 45.

(Nomina del direttore).

Il direttore è nominato dal consiglio di amministrazione a seguito di pubblico concorso.

In casi eccezionali il direttore può essere nominato per chiamata, ma in tale ipotesi la sua nomina deve essere deliberata dal consiglio di amministrazione col voto unanime dei suoi membri e approvata dall'assemblea con l'intervento della maggioranza dei suoi membri aventi diritto di voto.

ART. 46.

(Compiti del direttore).

Il direttore è responsabile verso il consiglio di amministrazione del buon andamento dell'azienda e risponde della realizzazione degli obiettivi programmatici e degli indirizzi fissati dal consiglio stesso.

Il direttore, in particolare:

- 1) sovrintende all'andamento tecnico-amministrativo dell'azienda, attuando le delibere del consiglio di amministrazione e del presidente secondo le direttive ricevute;
- 2) firma, unitamente al presidente, gli atti che comportino impegni per la azienda;
- 3) dirige il personale dell'azienda;
- 4) provvede alla sospensione cautelare del personale, nei casi di urgenza, riferendone immediatamente al presidente;
- 5) adotta, nei casi e con le procedure stabilite dallo statuto, la sanzione disciplinare della censura e, per le sanzioni più gravi, fa proposte al consiglio di amministrazione;
- 6) presenta al consiglio di amministrazione il conto consuntivo;
- 7) stipula i contratti di utenza;
- 8) controfirma i mandati di pagamento, le reversali, i ruoli per le entrate e le spese, firma la corrispondenza e tutti gli atti aziendali che non spettino al presidente;
- 9) provvede a tutti gli altri compiti fissati dallo statuto.

ART. 47.

(Rapporto di lavoro del personale).

I trattamenti economici, normativi e previdenziali del direttore e dei dipendenti delle aziende comunali sono regolati dai contratti collettivi nazionali di

lavoro, dagli accordi integrativi aziendali, laddove esistano, nonché dalle leggi vigenti in materia.

Gli accordi integrativi aziendali possono disciplinare esclusivamente, a pena di nullità, materie ad essi demandate dai contratti collettivi nazionali.

Le aziende comunali devono, con apposito regolamento, determinare i posti da assegnare mediante pubblico concorso e i posti da assegnare con le modalità previste dagli articoli 33 e seguenti della legge 20 maggio 1970, n. 300.

Il regolamento di cui al precedente comma deve essere adottato dall'assemblea, sentite le rappresentanze sindacali aziendali, e, nel rispetto della legislazione vigente in materia di assunzioni obbligatorie per particolari categorie di cittadini, deve stabilire le procedure e le modalità per lo svolgimento dei concorsi pubblici per le assunzioni nonché le procedure e le modalità per le promozioni del personale.

Le controversie di lavoro dei dipendenti delle aziende comunali sono di competenza della magistratura ordinaria.

CAPO VII.

I LIBRI AZIENDALI.

ART. 48.

(Libri aziendali obbligatori).

Ogni azienda deve tenere:

- 1) il libro degli inventari;
- 2) il libro giornale;
- 3) il libro delle obbligazioni, il quale deve indicare l'ammontare delle obbligazioni emesse e di quelle estinte, il cognome ed il nome dei titolari delle obbligazioni nominative e i trasferimenti e i vincoli ad esse relativi;
- 4) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

5) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione;

6) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio dei revisori dei conti.

Deve altresì tenere le altre scritture contabili che siano richieste dalla natura e dalle dimensioni dell'azienda e conservare ordinatamente per ciascun affare gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevute nonché le copie delle lettere e dei telegrammi e delle fatture spedite.

Le scritture devono essere conservate per dieci anni dalla data dell'ultima registrazione.

Per lo stesso periodo devono conservarsi le fatture, le lettere e i telegrammi ricevuti e le copie delle lettere e dei telegrammi spediti.

ART. 49.

(Libro-giornale e libro degli inventari).

Il libro-giornale e il libro degli inventari, prima di essere messi in uso, devono essere numerati progressivamente in ogni pagina, bollati e firmati in ogni foglio dal segretario comunale.

Il segretario comunale deve dichiarare nell'ultima pagina dei libri il numero dei fogli che li compongono.

CAPO VIII.

STRUMENTI PROGRAMMATICI, PREVISIONALI
E CONSUNTIVI.

ART. 50.

(Esercizio annuale).

L'esercizio annuale comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno e non può essere protratto.

ART. 51.

(Piano pluriennale di sviluppo).

Entro sei mesi dalla nomina il consiglio di amministrazione propone all'assemblea il piano pluriennale di sviluppo della azienda inteso come strumento programmatico generale che riassume, per l'ambito territoriale di competenza dell'azienda, le scelte e gli obiettivi assunti dall'azienda stessa.

Il piano pluriennale di sviluppo deve essere annualmente aggiornato e riproposto all'assemblea.

ART. 52.

(Bilancio triennale di previsione).

Entro la scadenza prevista dal primo comma del precedente articolo, il consiglio di amministrazione deve provvedere all'elaborazione di un bilancio triennale di previsione da sottoporre all'approvazione dell'assemblea che rappresenti la quantificazione economico-finanziaria delle scelte e degli orientamenti espressi nel piano di sviluppo.

Il bilancio triennale deve essere annualmente aggiornato sulla base delle indicazioni contenute nel piano pluriennale di sviluppo.

ART. 53.

(Bilancio e relazione previsionale annuale).

Entro il 15 settembre di ogni anno il consiglio di amministrazione delibera il bilancio e la relazione previsionale la quale deve comprendere:

1) una verifica dello stato di attuazione del piano pluriennale di sviluppo dell'azienda;

2) il riassunto dei dati dell'ultimo conto consuntivo, nonché i dati già disponibili in ordine alla gestione dell'anno in corso;

3) il prevedibile andamento della gestione aziendale dell'anno seguente;

4) un programma che indichi i miglioramenti, le trasformazioni e gli ampliamenti degli impianti e delle attrezzature e l'eventuale revisione dell'organizzazione dei servizi, cui l'azienda intende provvedere nel corso dell'anno, con la specificazione dei modi di funzionamento;

5) tutti gli altri dati utili per un esame delle previsioni aziendali.

Entro il 5 ottobre il bilancio e la relazione previsionale sono inviati in copia al presidente e ai componenti dell'assemblea alla cui approvazione devono essere sottoposti entro il 31 ottobre.

Le eventuali previsioni di disavanzo o di conferimento di utili approvate dall'assemblea sono iscritte nel bilancio di previsione del comune negli appositi titoli di parte corrente, per la spesa e per l'entrata.

Il comune dispone l'erogazione delle somme previste in bilancio a copertura delle perdite di esercizio, in rate bimestrali anticipate.

ART. 54.

(*Conto consuntivo*).

Entro il 31 marzo dell'anno successivo all'esercizio il consiglio di amministrazione delibera il conto consuntivo, comprendente il conto patrimoniale ed il conto economico, redatti sulla base dello schema previsto dal quarto comma dell'articolo 25 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e corredato da una relazione per ogni servizio e degli allegati necessari alla chiarezza e comprensione del conto medesimo.

Detta relazione deve in particolare contenere un raffronto dei costi e dei ricavi del servizio con gli analoghi costi e ricavi dei corrispondenti servizi pubblici degli altri enti locali desunti dalle rilevazioni annuali compiute dall'associazione nazionale di appartenenza e quindi l'illustrazione delle cause dei relativi scostamenti delle medie nazionali.

Entro il 15 aprile il collegio dei revisori riferisce con propria relazione alla assemblea sui risultati dell'esercizio e sulle verifiche effettuate.

Il conto consuntivo deve essere certificato almeno ogni 3 anni da una società di revisione contabile iscritta nell'albo istituito ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136.

Entro il 30 aprile il conto consuntivo, insieme con le relazioni del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori è inviato in copia al presidente e ai componenti dell'assemblea.

L'eventuale eccedenza del disavanzo dell'azienda rispetto a quella iscritta nel bilancio di previsione del comune è iscritta nella parte della spesa del bilancio del comune stesso dell'esercizio successivo, nei modi previsti dal terzo comma dell'articolo 53.

CAPO IX.

GESTIONE FINANZIARIA.

ART. 55.

(Mezzi finanziari per gli ampliamenti ed i miglioramenti degli impianti).

Per gli ampliamenti ed i miglioramenti degli impianti dell'azienda comunale, possono procurarsi i mezzi necessari mediante:

- 1) contrazione di mutui da parte del comune;
- 2) contrazione di mutui da parte dell'azienda;
- 3) utilizzazione del fondo di ammortamento o di quello di riserva.

L'azienda comunale può contrarre mutui con ipoteca o con rilascio di delegazioni sulle proprie entrate, presso gli istituti autorizzati dalle leggi.

L'azienda comunale può, con autorizzazione da concedersi dal Ministero del tesoro, emettere obbligazioni al portatore o nominative.

ART. 56.

(Delegazioni sulle entrate effettive ordinarie).

A garanzia dell'ammortamento dei mutui di cui al n. 2 dell'articolo precedente, le aziende comunali possono rilasciare, a favore dell'istituto mutuante, delegazioni di pagamento sulle entrate effettive ordinarie dell'azienda, nel limite di un terzo del loro ammontare accertato in base al conto consuntivo dell'esercizio precedente deliberato dall'assemblea.

Le delegazioni di cui al precedente comma sono sottoscritte dal presidente e controfirmate dal direttore dell'azienda.

ART. 57.

(Concessione di mutui da parte di enti ed istituti finanziari).

Gli enti e gli istituti finanziari di cui all'articolo 12, secondo comma, sono autorizzati a concedere mutui alle aziende comunali e ad accettare per garanzia, nei limiti di cui al primo comma dell'articolo precedente, le delegazioni di pagamento sulle entrate effettive ordinarie delle aziende predette.

Le delegazioni di pagamento sono da considerarsi equiparate, agli effetti di tale garanzia, alle delegazioni di pagamento contemplate dalle disposizioni statutarie degli enti ed istituti finanziari di cui al precedente comma.

CAPO X.

CONTROLLI E RESPONSABILITÀ.

ART. 58.

(Controllo delle deliberazioni).

Le deliberazioni dell'assemblea e quelle del consiglio di amministrazione non

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

sono soggette al controllo da parte degli organi di vigilanza previsto dall'articolo 56 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, mentre vi restano soggette le deliberazioni di cui all'articolo 15 della presente legge.

ART. 59.

*(Scioglimento
del consiglio di amministrazione).*

Il consiglio di amministrazione che non ottemperi alle norme di legge o dello statuto dell'azienda o che reiteratamente non osservi le direttive dell'assemblea, ovvero pregiudichi gli interessi dell'azienda, può essere sciolto dall'assemblea con deliberazione motivata su proposta del sindaco o di un terzo dei suoi componenti.

La deliberazione deve essere adottata con l'intervento dei due terzi e con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti l'assemblea.

ART. 60.

(Gestione straordinaria).

In caso di scioglimento del consiglio di amministrazione l'assemblea nomina, per un periodo massimo di sei mesi, un commissario a cui restano affidate le funzioni del consiglio di amministrazione.

ART. 61.

(Scioglimento del consiglio comunale).

Lo scioglimento del consiglio comunale determina lo scioglimento dell'assemblea i cui poteri vengono assunti dal commissario.

ART. 62.

*(Responsabilità dei membri del consiglio
di amministrazione).*

I membri del consiglio di amministrazione devono adempiere ai doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto della

azienda con la diligenza del mandatario e sono solidalmente responsabili verso la azienda stessa dei danni derivanti dall'inservanza di tali doveri.

In ogni caso i membri del consiglio di amministrazione sono solidalmente responsabili se non hanno vigilato sul generale andamento della gestione o se, essendo a conoscenza di atti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose.

Le responsabilità per gli atti o le omissioni dei membri del consiglio di amministrazione non si estendono a quello tra essi che, essendo immune da colpa, abbia fatto annotare senza ritardo il suo dissenso nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio, dandone immediata notizia per iscritto al presidente del collegio dei revisori dei conti.

ART. 63.

(Azione di responsabilità).

L'azione di responsabilità contro i membri del consiglio di amministrazione è promossa in seguito a deliberazione della assemblea.

La deliberazione può essere presa in occasione della discussione del conto consuntivo, anche se non è indicata nell'elenco delle materie da trattare.

La deliberazione dell'azione di responsabilità importa la revoca dall'ufficio dei membri del consiglio di amministrazione contro cui è proposta purché sia presa col voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti dell'assemblea. In questo caso l'assemblea stessa provvede alla loro sostituzione.

TITOLO IV

ASSUNZIONE DI PUBBLICI SERVIZI DA PARTE DELLE PROVINCE

ART. 64.

(Norme estensibili alle province).

Le province possono assumere, nei modi stabiliti dalla presente legge, l'implan-

to e l'esercizio diretto dei servizi pubblici di interesse provinciale.

Sono estese alle province, in quanto applicabili, le disposizioni dei titoli precedenti della presente legge, intendendosi sostituite alle espressioni: comune, consiglio comunale, consigliere comunale, sindaco, rispettivamente le espressioni: provincia, consiglio provinciale, consigliere provinciale, presidente della giunta provinciale.

ART. 65.

(Conflitti di competenza fra province e comuni).

Qualora insorga un conflitto di competenza fra la provincia ed i comuni in merito alla delimitazione territoriale dell'interesse attinente al pubblico servizio, decide la giunta regionale.

TITOLO V

AZIENDE CONSORTILI

ART. 66.

(Costituzione).

Possono costituirsi aziende consortili fra province, fra comuni e fra province e comuni anche se questi appartengono a province diverse, per assumere l'impianto e l'esercizio, anche con diritto di privativa, dei servizi che siano di comune interesse.

ART. 67.

(Procedura per la costituzione).

Le province e i comuni che intendano costituire aziende consortili per provvedere all'impianto e all'esercizio dei servizi pubblici, devono adottare la relativa deliberazione nei modi previsti dall'articolo 4.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Contestualmente alla deliberazione di cui al comma precedente, i consigli degli enti locali deliberano lo statuto della costituenda azienda consortile.

La procedura per l'assunzione del pubblico servizio si svolge a norma del titolo II della presente legge.

ART. 68.

(Statuto).

Lo statuto deve determinare, oltre a quanto stabilito dall'articolo 16:

1) la quota spettante ad ogni ente locale consorziato degli oneri finanziari ed economici di cui all'articolo 15 nonché i criteri in base ai quali tale quota deve essere calcolata;

2) il numero dei rappresentanti di ciascun ente locale consorziato nell'assemblea dell'azienda consortile da scegliersi tra i membri del consiglio dell'ente locale rappresentato nonché la procedura per la loro nomina, i casi di decadenza e l'indennità ad essi spettante;

3) i criteri e le modalità per le variazioni delle quote di cui al numero 1) e del numero dei rappresentanti di cui al numero 2) per ogni nuova adesione di un ente locale all'azienda consortile;

4) le modalità per la convocazione e lo svolgimento della prima assemblea;

5) il numero dei componenti il consiglio di amministrazione che non potrà essere inferiore a cinque né superiore a undici.

ART. 69.

(Norme estensibili alle aziende consortili).

Sono estese alle aziende consortili, in quanto applicabili, le norme previste nel titolo III della presente legge per le aziende comunali salvo quanto è stabilito nel presente articolo.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

L'assemblea è convocata ed è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione.

In mancanza del presidente del consiglio di amministrazione l'assemblea è convocata e presieduta dal rappresentante legale dell'ente locale, tra quelli consorziati, con il più alto numero di abitanti.

I processi verbali delle deliberazioni delle assemblee sono redatti per la prima convocazione dal segretario dell'ente locale rappresentato dal presidente e per le altre dal direttore dell'azienda e sono firmati dal presidente e dal segretario o direttore rogante.

Le funzioni attribuite nell'articolo 49 al segretario comunale spettano, per le aziende consortili, al segretario dell'ente locale, tra quelli consorziati, con il più alto numero di abitanti.

ART. 70.

(Efficacia delle deliberazioni dell'assemblea).

Le deliberazioni dell'assemblea consortile impegnano a tutti gli effetti gli enti locali consorziati.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 71.

(Aziende già costituite).

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge i comuni, le province e i consorzi devono adeguare gli organi aziendali delle aziende costituite a norma del testo unico sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province 15 ottobre 1925, n. 2578, alle disposizioni della presente legge ed adottare, in sostituzione del regolamento speciale, lo statuto previsto per le aziende comunali dall'articolo 16 e per le aziende consortili dall'articolo 68.

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Sino a che non siano nominati dalla assemblea il consiglio di amministrazione ed il collegio dei revisori dei conti, hanno vigore, per le aziende di cui al comma precedente, le norme del testo unico predetto.

ART. 72.

(Comuni, province e consorzi azionisti unici di società per azioni).

È fatto divieto ai comuni, alle province e ai loro consorzi di essere azionisti unici di società per azioni esercenti servizi pubblici.

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, le società per azioni esercenti servizi pubblici le cui azioni risultino appartenere totalmente a comuni, a province o a loro consorzi, devono essere trasformate in aziende comunali, provinciali o consortili.

La trasformazione avviene mediante deliberazione dei consigli comunali, provinciali, delle assemblee consorziali e delle assemblee delle società per azioni.

La trasformazione può avvenire anche mediante assorbimento in azienda comunale, provinciale o consortile già costituita esercente analogo servizio.

ART. 73.

(Casi particolari di riscatto e trasformazioni di società per azioni).

I comuni e le province che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino essere proprietari, complessivamente, di almeno un quinto delle azioni di società per azioni esercenti pubblici servizi — che a norma della presente legge possono essere assunti con diritto di privativa da parte degli enti predetti — hanno facoltà, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, di riscattare le rimanenti azioni, indipendentemente dai termini previsti per il riscatto delle convenzioni eventualmente stipulate.

Il riscatto è obbligatorio qualora i comuni e le province, complessivamente, risultino essere proprietari di più della metà delle azioni ed in tale caso deve essere operato anche per i servizi pubblici non soggetti a diritto di privativa.

Nei casi previsti dal presente articolo si applicano le norme stabilite all'articolo 8 ed i termini stabiliti dall'articolo precedente per la trasformazione di tali società in aziende comunali, provinciali o consortili sono protratti di un anno.

ART. 74.

(Abrogazione delle disposizioni contrarie alla legge).

Sono abrogati:

1) il testo unico sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province 15 ottobre 1925, n. 2578;

2) il regio decreto 10 marzo 1904, n. 108;

3) gli articoli dal 261 al 264 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni;

4) il regio decreto-legge 26 settembre 1925, n. 1674, convertito in legge 18 marzo 1926, n. 562, contenente norme circa lo scioglimento delle commissioni amministratrici delle aziende municipalizzate.

Sono inoltre abrogate tutte le disposizioni contrarie alla presente legge o con essa incompatibili.